

CLXXX.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni (pag. 5749) — Presentazione di documenti (pag. 5749) — Presentazione di relazioni (pag. 5749) — Volazione a scrutinio segreto — Fissazione del giorno per lo svolgimento d'una interpellanza del senatore Di Brazzà (pag. 5750) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A) parlano i senatori Garofalo (pag. 5750), Fiore (pag. 5753, 5773), Chironi (pag. 5760) e Scialoja (pagina 5763) — Giuramento del senatore Arnaboldi-Gazzaniga (pag. 5753) — Presentazione di disegni di legge e di relazione (pag. 5773, 5775) — Risultato di votazione (pag. 5776).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 17 giugno 1911, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

• Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano;

« Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani.

« Il Presidente della Camera dei deputati
• G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Presentazione di documenti.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i documenti diplomatici relativi alla questione di Creta, e quelli relativi alla questione del Marocco.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti.

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sul matrimonio degli ufficiali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Melodia della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli anziani ed alla elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bertetti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

MARTUSCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Martuscelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12;

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido ».

Si procede all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, chiederei che egli volesse avere la compiacenza di fissare il giorno per lo svolgimento della interpellanza da me presentata ed a lui rivolta ed annunciata nella tornata del 7 marzo u. s. circa il ritardo messo alla presentazione della legge per la costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso, nonché della Pedemontana Sacile-Pinzano.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono agli ordini del Senato: se non si ha nulla in contrario, si potrebbe fissare lo svolgimento di questa interpellanza per giovedì in principio di seduta.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole senatore Di Brazzà?

DI BRAZZÀ. Consento.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza sarà svolta giovedì, 22 corrente in principio di seduta.

Discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Domando all'onor. ministro guardasigilli se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 164-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli senatori! Questo disegno di legge, opera degna di giuristi insigni

quali furono quelli che lo prepararono e proposero, avrà certamente il suffragio del Senato. Esso ha il grande merito di aver semplificato notevolmente una materia intricatissima e di averla regolata interamente con disposizioni molto precise e chiare... Molto chiare sempre, o per dir meglio, quasi sempre, perchè vi è pure un punto, il cui significato mi sembra alquanto dubbio, ed a proposito del quale proporrò un emendamento nel caso che le spiegazioni che mi si vorranno dare non siano tali da renderlo inutile.

Intanto osservo questo; gli autori del progetto non si sono lasciati dominare assolutamente dalla teoria che nega la possibilità della doppia cittadinanza, teoria espressa nel noto principio: *Nemo duarum civitatum civis esse potest*. Essi hanno riconosciuto la ammissibilità, in qualche caso, della duplice cittadinanza; hanno dovuto ammettere ciò per necessità di cose. Veramente si potrebbe forse osservare a questo proposito che la relazione avrebbe potuto essere un po' meno dura contro coloro che sostengono appunto la teoria della doppia cittadinanza, dal momento che la Commissione stessa ha poi dovuto finire per riconoscerne la necessità. Infatti si è ammessa la possibilità della doppia cittadinanza quando un cittadino italiano, non in seguito a sua domanda, non per propria volontà, ha acquistato la cittadinanza di un paese estero, ciò che può accadere in alcuni Stati dell'America del Sud; nel Brasile, ad esempio, dove basta la residenza per un certo periodo di tempo, sembrami due anni, per essere ascritto fra i cittadini di quello Stato; ed altrettanto credo che avvenga nell'Argentina. In questi casi si diventa cittadini di uno Stato estero senza volontà propria, senza avere rinunciato alla propria nazionalità. L'ufficio centrale ha riconosciuto allora l'opportunità che il cittadino il quale si trovi in simili condizioni, conservi la propria nazionalità; e di ciò va data molta lode al progetto, appunto per non essersi del tutto asservito ad un dogma giuridico, che per quanto importante, deve pur cedere alla necessità delle cose.

Io mi fermerò molto brevemente su due soli punti. Uno riguarda la concessione della cittadinanza agli stranieri, l'altro riguarda il riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino italiano che l'aveva perduta.

Sul primo punto, concessione della cittadinanza agli stranieri, osservo una tendenza, che mi pare forse un poco eccessiva, a favorire la naturalizzazione italiana, senza che circostanze tali vi siano da giustificare tale beneficio.

Questa materia è regolata dall'art. 4, in cui si dice che la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano anche all'estero. E su questo primo punto non avrei alcuna osservazione da fare. 3°: allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ed abbia sposato una cittadina italiana. Ed anche su questo punto sono perfettamente d'accordo con gli onorevoli proponenti. Ma v'è poi il secondo punto, il quale dispone che la cittadinanza possa concedersi allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno, senza che alla residenza si aggiunga alcuna altra condizione.

Ora questo mi pare un po' troppo. Sembra quasi che la cittadinanza italiana si consideri come cosa di così poco pregio da potersi largire facilmente agli stranieri in Italia. E badate che non si richiede neppure il domicilio, e cioè l'aver trasferito nel Regno la sede principale dei propri affari ed interessi; si richiede la semplice residenza, cioè la dimora abituale.

Questa così grande agevolezza di acquisto della naturalità italiana non mi pare cosa lodevole. Si noti poi questo: che gli stranieri in Italia hanno meno bisogno della cittadinanza che in qualsiasi altro Stato, dove essi, generalmente, non sono ammessi al pieno godimento dei diritti civili, o vi sono ammessi soltanto in virtù di convenzioni speciali, sempre che vi sia la clausola di reciprocità.

Invece in Italia, con una generosità senza esempio, noi seguendo quell'idealismo che abbiamo sempre quando facciamo le leggi, abbiamo concesso il pieno godimento dei diritti civili a tutti gli stranieri, senza alcuna limitazione.

Che cosa ciò importa? Importa che la concessione della cittadinanza non significa altro per lo straniero, che la possibilità di avere un impiego governativo, di acquistare l'elettorato politico e amministrativo, insomma tutti i di-

ritti politici, e così la possibilità di essere deputato al Parlamento, di essere senatore o anche ministro, di essere ufficiale dell'esercito o magistrato, di potere insomma esercitare qualunque pubblica funzione.

Ora, io non vedo veramente la ragione perchè uno straniero debba avere tutti cotesti diritti, per il solo fatto della residenza; non posso figurarmi un greco o un levantino che divenga ufficiale del nostro esercito, o magistrato, o deputato al Parlamento, in premio di avere passato qualche anno in Italia. Su questo punto io proporrei un emendamento: sopprimerei cioè il numero secondo dell'art. 4, e aggiungerei invece, al n. 3, qualche cosa di più; direi cioè: Allo straniero che risieda da 3 anni nel Regno, e vi abbia acquistato beni immobili potrà essere concessa la cittadinanza. Il possesso di beni immobili è qualche cosa che lega veramente lo straniero al paese che lo ospita; e ciò giustifica la concessione della cittadinanza, come nel caso che abbia sposato un' italiana o abbia reso dei servizi all'Italia.

E a questo proposito troverei inutile parlare di « notevoli servizi » perchè nell' art. 6 è detto che la cittadinanza si può concedere a chi ha prestato segnalati servizi. Mi pare che quando lo straniero ha risieduto per tre anni e ha prestato servizi all'Italia, è inutile richiedere che questi servizi siano « notevoli », tanto più se si pensa che non sarebbero nè pur noti se non fossero, in qualche modo, notevoli.

Vorrei ora fare qualche altra osservazione sull' articolo che riguarda il riacquisto della cittadinanza, cioè sull' art. 9.

Qui si è anche lodevolmente tentato di facilitare sempre più all'italiano che avesse perduto la cittadinanza, il riacquisto di essa; si è facilitato, sopprimendo alcune formalità.

È detto al n. 3 di questo articolo che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista dopo due anni di residenza nel Regno, se, ecc. Qui io farei osservare che due anni per l'italiano, per l'ex-cittadino, che vuole tornare ad essere tale, mi sembrano un po' troppi, in confronto dei cinque anni che bastano allo straniero per diventare cittadino italiano. Si tratta di nostri connazionali che per ragioni speciali hanno perduto la cittadinanza, e desiderano riacquistarla. Forse un solo anno basterebbe, dato però che chi chiede di riacquistare la cittadi-

nanza trasferisca nel Regno non solo la residenza ma anche il domicilio.

Ma è la seconda parte di questo articolo quella che mi lascia in quel certo dubbio, a cui aveva accennato fin da principio. Si dica in essa che il Governo può inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trova in regola col servizio militare, a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza un reato tale che, secondo le nostre leggi, importi la perdita dell'elettorato politico.

Io non trovo che da lodare queste ultime disposizioni, ma per quanto riguarda l'inibizione del riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata allo scopo di frodare la legge, non vedo bene a che cosa si miri con tali espressioni alquanto elastiche.

È probabile che si sia pensato al caso del divorzio dichiarato all'estero a favore di un italiano, il quale per ottenere questo scopo abbia domandato una diversa cittadinanza. Non so se si possa dire, che chi domanda la cittadinanza estera allo scopo di ottenere una cosa che in Italia non avrebbe potuto ottenere, sia colpevole di una frode alla legge. Sia pure, ma se si crede che un divorzio contratto in tali condizioni sia una cosa fatta in *fraudem legis*, non bisognava impegnarsi, con la convenzione dell'Aia, a riconoscere la validità del divorzio. Dal momento che con la convenzione dell'Aia si ammette la legalità del divorzio fatto tra stranieri, non vedo poi perchè si debba punire colui che ha approfittato di questa concessione; e si debba punire in un modo veramente troppo duro, vietandogli il riacquisto della propria nazionalità, e di più, pareggiandolo ai delinquenti, perchè gli altri casi in cui si può vietare il riacquisto della cittadinanza riguardano coloro che hanno commesso reati i quali importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico.

Avrà forse fatto male ad avvalersi di tale mezzo; ma non per questo mi sembra che al divorziato si debba precludere per sempre il ritorno alla propria nazionalità.

All'art. 9 quindi, numero 3, io direi: « se abbia trasferito il proprio domicilio nel Regno e vi risieda da un anno almeno ». Questo mi pare che dovrebbe bastare per potersi riacquistare la nazionalità.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Ed ai numeri 2 e 3, direi: « Il riacquisto della cittadinanza potrà essere negato a chi non si sottoponga all'obbligo del servizio militare, ovvero abbia commesso, dopo la perdita della cittadinanza, tali reati che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dello elettorato politico, o anche, abbia commesso azioni disonorevoli ancorché non costituiscano reato; o infine sia pericoloso per l'ordine pubblico ».

O indegnità, o pericolo sociale; ma fra questi casi io non vedo il divorzio.

Tranne questi punti sui quali ho esposto i miei dubbi, trovo che nulla vi sia da mutare al progetto, che è degno delle più grandi lodi.

Giuramento del senatore conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore conte Arnaboldi Gazzaniga, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Taverna e Bava-Beccaris di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Arnaboldi Gazzaniga del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore.

FIORE. Onorevoli senatori; la legge sulla cittadinanza, che è sottoposta al vostro sapiente esame, è di massima importanza, e reclama la vostra sagace attenzione.

Colui che la propone, l'onor. Scialoja, allora ministro, non dissimulò i gravi problemi che sono complicati nel Regolamento della cittadinanza, problemi divenuti più complessi in seguito al grandioso fatto della emigrazione, che ha posto i nostri italiani nella condizione, in milioni e milioni, di sottomettersi a leggi straniere per trovare nei paesi esteri il campo per lo sviluppo della loro attività.

Tale stato di cose ha fatto nascere varie difficoltà, per determinare la loro condizione ci-

vile, per risolvere le quali non erano sufficienti le disposizioni sancite dal nostro legislatore circa la cittadinanza, nel libro primo del nostro Codice civile. Si imponeva quindi la necessità di regolamentare la cittadinanza in armonia coi nuovi bisogni e colle nuove esigenze sociali ed internazionali, e questo si propose, fare, lo Scialoja, il quale affrontò il problema in tutta la sua ampiezza, e col suo illuminato giudizio seppe risolverlo, almeno nei suoi cardini fondamentali.

Il nostro Ufficio centrale ha esaminato altresì il problema con la sua speciale competenza, e noi ci troviamo ora a discutere le norme che essi ci propongono, e che debbono formare il regolamento della cittadinanza in avvenire. Ora conviene esaminare attentamente se esse nel loro complesso e nel loro dettaglio, soddisfino alle esigenze determinate dai bisogni dell'attualità. Certo che, se guardiamo alle sue basi fondamentali, il progetto è informato ai sani criteri di considerare la cittadinanza come il principale dei diritti che stabilisce lo stato pubblico e privato di ciascuno.

Dipendono invero dalla cittadinanza il godimento e l'esercizio dei diritti pubblici, dei diritti internazionali e dei diritti civili che a ciascuno appartengono, per lo che essa dev'essere salvaguardata, tutelata e garantita dal patrio legislatore.

Occorre innanzi tutto, o signori, che la cittadinanza sia bene determinata, ed è ciò che si è proposto di fare il nostro Ufficio centrale che ha dato al progetto l'ultima espressione.

Bisogna infatti considerare che dall'essere uno cittadino o straniero non consegue soltanto il godimento di certi speciali diritti, come testé il mio collega Garofalo accennava. La cittadinanza è bensì il fondamento dello stato e della condizione civile di ciascuno; e dei diritti pubblici e dei diritti privati internazionali, che spettano esclusivamente al cittadino. L'aver il legislatore, o signori, all'art. 3 del Codice civile, assimilato lo straniero al cittadino, nel godimento dei diritti civili, non può essere sufficiente per sostenere che la condizione civile dell'uno, e la condizione civile dell'altro possano reputarsi assimilate nel senso che lo straniero possa in forza del mentovato articolo ritenersi autorizzato a reclamare il godimento dei diritti dei quali può godere il cittadino.

LEGISLATURA XXIII -- 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Per comprendere al giusto la portata dell'art. 3 bisogna riferirsi allo stato delle cose anteriore alla pubblicazione del nostro Codice civile, quando l'estraneità stabiliva un ostacolo pel godimento e l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge civile. Quando cioè era negato allo straniero di celebrare il matrimonio senza pagare una tassa gravosa; di acquistare i beni per successione, e di trasmetterli ai suoi eredi legittimi; di stare in giudizio e via dicendo.

Posizione anormale che fu temperata colla condizione della reciprocità o che trovasi conservata in altre legislazioni di Stati civili, tra le quali noto la stessa legislazione francese, che riserva il godimento dei diritti civili ai francesi soltanto, ed agli stranieri autorizzati dal sovrano a stabilire il loro domicilio in Francia, e taccio della legislazione inglese. Il legislatore italiano fece sparire colla regola sancita all'art. 3 la disparità di condizione giuridica fra cittadino e straniero e dispose che come il cittadino può godere i diritti civili, così può goderli lo straniero. Ma per decidere poi quali siano i diritti privati civili che a ciascuno spettano conviene mettere l'art. 3 in confronto con l'art. 6, il quale dice che i diritti privati di ciascuno, derivanti dallo stato suo e dai rapporti di famiglia, sono determinati dalla legge nazionale; in conseguenza di che non è che l'inglese, il francese, l'austriaco e via dicendo possono pretendere di godere in Italia i diritti attribuiti agli italiani. L'inglese, il francese, l'austriaco e qualunque cittadino di paese straniero, non può godere in Italia che i diritti che gli appartengono secondo la sua legge nazionale, nella stessa guisa che l'italiano gode i diritti che a lui appartengono secondo la legge italiana. Di modo che lo stato e la condizione civile di ciascun individuo è determinata dalla sua cittadinanza, e nessuno straniero può invocare in Italia i diritti privati che appartengono all'italiano, e che non appartengono a lui secondo la sua legge nazionale. Egli, in forza dell'articolo 3 del Codice civile, non può che essere messo a parità di condizione pel godimento, nel senso che, come l'italiano può godere i diritti che gli sono attribuiti secondo la legge italiana, il francese, l'austriaco, lo svedese può godere i diritti privati che a lui appartengono secondo la legge francese, austriaca, svedese e via dicendo. In conseguenza di che

il decidere chi sia cittadino, e chi non sia cittadino, equivale a determinare nel campo dei rapporti privati, derivanti dallo stato di ciascuna persona e della sua condizione civile nella famiglia, quali siano in concreto i diritti, dei quali il legislatore italiano ha attribuito il godimento a chi sia qualificato cittadino italiano ed a chi debba essere qualificato straniero. Ma non basta.

Non è soltanto nel campo dei diritti privati che la cittadinanza è fondamentale per regolare la condizione civile, ma altresì nel campo dei diritti pubblici; perchè tutti quei diritti pubblici, che richiedono la cittadinanza come condizione sostanziale per il loro godimento, non possono essere attribuiti che a coloro soltanto che sono cittadini italiani. Per lo che anche pel godimento dei diritti pubblici (lasciamo da parte i diritti politici) si richiede la condizione della cittadinanza per goderli.

Per esempio, l'essere proprietario di una nave, l'esercitare certe funzioni pubbliche, il diritto di reclamare il rispetto alla proprietà letteraria, artistica o industriale, secondo la legge italiana, il decidere se possa essere sequestrata o non sequestrata una nave in tempo di guerra, ed il poter reclamare la non sequestrabilità, dato il caso che l'Italia abbia dichiarata la neutralità, deve dipendere dalla circostanza che il proprietario della merce è un italiano. E così deve dirsi di altri diritti che non è il caso di classificare. Anche i diritti internazionali privati, o signori, trovano bene sulla cittadinanza la loro base. I trattati infatti, non regolano soltanto i rapporti fra Stato e Stato; ma attribuiscono pure ai privati certi diritti che trovano la loro base nelle convenzioni, ed è perciò, ad esempio, che gli Italiani rispetto all'Austria, possono reclamare quei diritti che loro sono attribuiti dal trattato di commercio; che essi possono reclamare nell'Oriente tutti quei diritti che sono regolati dalle capitolazioni. Gli stranieri non possono dicerto reclamare i diritti che sono attribuiti agli Italiani in forza delle convenzioni consolari, delle convenzioni, così dette, di stabilimenti, e via dicendo.

Questi sono i diritti internazionali privati che trovano altresì la loro base sulla cittadinanza e che spettano al cittadino italiano rispetto allo Stato straniero, col quale l'Italia abbia concluso il trattato. Conseguentemente, o

signori, bisogna ben considerare che la legge sulla cittadinanza, che voi dovette esaminare e votare, è una legge della massima importanza, perchè essa stabilisce il regolamento della condizione civile di ciascuno e dei diritti privati, pubblici ed internazionali che ciascun individuo, inquantochè è italiano, può godere in Italia e all'estero.

Il nostro Ufficio centrale non si è dissimulato la gravità del problema; anzi, trovandosi di fronte alle gravi difficoltà che si presentano di fatto nel regolamento della cittadinanza, esso ha cercato di risolverle fundamentalmente coi più giusti e più esatti criteri.

Non si può negare, o signori, che, in forza della indipendenza legislativa, potendo ciascuna sovranità regolamentare la cittadinanza con completa autonomia, accade che manca una legge uniforme su tale materia. Ciò da tutti si desidera, e tante volte si è fatto voti di ottenerlo. Il Mancini, allora ministro degli esteri, aveva cercato di realizzarlo, l'Istituto di diritto internazionale ha affermata quale necessità di interesse internazionale lo stabilire un diritto uniforme in materia di cittadinanza per eliminare così la duplicità della cittadinanza e talvolta la mancanza di una cittadinanza determinata. E, fra parentesi, dichiaro che giova sperare che il nostro ministro degli affari esteri non dimentichi di promuovere un accordo internazionale intorno a questo soggetto, perchè troverà preparato il terreno, avendo scrittori, pubblicisti, statisti, riconosciuta la grande difficoltà che nasce da questa mancanza di diritto uniforme in materia di cittadinanza e la grande utilità che sia stabilito mediante un trattato generale. In questo modo, soltanto, senza menomare l'autonomia legislativa degli Stati si stabilirebbero almeno certi principi fondamentali che escluderebbero la duplicità di cittadinanza e in certi casi la mancanza di cittadinanza. Ma tutto ciò è per l'avvenire. Nell'attualità, il fatto è che la duplicità di cittadinanza si presenta come un fatto, ed è la conseguenza dell'autonomia e dell'indipendenza delle sovranità in materia di legislazione di cittadinanza. Bisogna però avvertire, che questa duplicità di cittadinanza si presenta soltanto come un fatto. Nelle discussioni nate in questi giorni in seno del Congresso degli italiani all'estero, è stato pro-

posto da alcuni di trasformare lo stato di fatto in stato giuridico. Si mirava, cioè a proporre al Governo di riconoscere la duplicità di cittadinanza come uno stato giuridico di fronte alla legge nostra.

Si noti attentamente, o signori, come una cosa sia perfettamente distinta dall'altra. La duplicità di cittadinanza, come stato di fatto, è una conseguenza dell'indipendenza legislativa; ma, di fronte alla legislazione italiana ed al magistrato italiano che deve applicarla, una è la nazionalità nell'attualità. Certo che il giudice dello Stato, non potendo esercitare alcuna influenza all'estero non può impedire che nel paese straniero sia reputato cittadino del medesimo, colui che sia dichiarato italiano secondo la legge italiana. Ciò avviene per altro pel motivo che la questione della cittadinanza è tra quelle che interessano il Diritto pubblico dello Stato. Laonde le regole sancite dal legislatore italiano, in materia di cittadinanza, sono obbligatorie solamente pel giudice dello Stato, il quale, quando è chiamato a decidere chi debba reputarsi italiano e chi straniero, deve attenersi alla legge sulla cittadinanza sanzionata dal patrio legislatore, la quale forma parte del diritto pubblico italiano, e dichiarare quindi italiano chi dev'essere reputato tale secondo la legge nostra. È perciò che, quantunque nel fatto si ammetta che in Argentina sia dichiarato argentino colui che ivi è nato da padre italiano, ciò non esclude che in Italia è reputato italiano in forza della legge nostra, quando sia nato da padre che non abbia perduto la cittadinanza italiana. Il giudice dello Stato non deve tener conto della legge argentina, la quale non può di certo derogare alla legge nostra in materia di cittadinanza. Il legislatore ha detto infatti all'articolo 12 che le leggi straniere non possono derogare alle leggi nostre che concernono le persone o che costituiscono il diritto pubblico dello Stato. Il magistrato italiano non ammette la duplicità di cittadinanza come stato giuridico, ma deve bensì dichiarare italiano colui che è italiano secondo la legge nostra. Siccome però la sentenza del giudice italiano in questa materia non può esercitare influenza nell'Argentina, così accadrà che nel fatto il giudice argentino dichiarerà argentino colui che è tale secondo la legge

di quella Repubblica, essendochè ciascun magistrato applica in materia di cittadinanza le proprie leggi e non può che attenersi ad esse.

Quello che pretendevano i sostenitori della duplicità di cittadinanza, e che la Commissione ha rifiutato, era di trasformare tale stato di fatto in stato giuridico, cioè di fare ammettere che il patrio legislatore potesse riconoscere la duplicità di cittadinanza, cosa impossibile a realizzarsi. Oltre tutto quello che ho detto per dimostrare le conseguenze che derivano dalla cittadinanza e che escludono assolutamente la duplicità di cittadinanza, dirò altresì che nei rapporti tra sovranità o sovranità, è la cittadinanza quella che stabilisce il fondamento ed il limite del diritto di protezione spettante a ciascuna sovranità rispetto ai cittadini.

Laonde l'esplicazione dell'azione diplomatica da parte del Governo italiano, in favore di un emigrato, dipende precisamente dal decidere se esso debba essere reputato cittadino italiano o straniero; per lo che anche questa è una ragione efficacissima per escludere la duplicità di cittadinanza come stato giuridico, che importerebbe conflitto nell'esercizio dei diritti spettanti alla sovranità.

La Commissione, quindi, con ragione, ha escluso il concetto della duplicità di cittadinanza, facendo notare con molto accorgimento i gravi inconvenienti che possono derivare da tale stato giuridico e con pari accorgimento ha riconosciuto che il sentimento di italianità, che deve reputarsi permanente nell'animo di coloro, che senza concorso di loro volontà siano dichiarati cittadini stranieri, deve spingere il Governo di Sua Maestà a facilitare la via agl'Italiani, che vogliono ritornare alla loro patria di origine, e tali facilitazioni sono richieste e devono essere le più adatte a conciliare il sentimento della italianità con la circostanza di fatto in cui si trovano coloro che sono costretti, senza loro volontà, a subire l'attribuzione di una cittadinanza straniera. Fino a qui sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale e non posso fare altro che rendere le dovute lodi ed al ministro che propose il disegno di legge e all'Ufficio centrale che con tanti argomenti ha saputo ed ha voluto sostenerne le disposizioni.

Mi si permetta ora di fare alcune osservazioni.

La nostra Commissione ha voluto tenere fermo il principio che forma la base della nostra legislazione, quello cioè di considerare il diritto di cittadinanza come uno dei diritti sacrosanti dell'uomo, e del quale colui cui appartiene deve poter disporre con la più grande libertà.

Perciò l'Ufficio centrale ha ammesso, pur escludendo la duplicità di cittadinanza, che coloro che siano cittadini di uno Stato straniero senza loro volontà, per disposizione di legge di quello Stato, possano riacquistare la cittadinanza italiana con la dichiarazione da farsi non appena giunti all'età maggiore o quando siano emancipati.

Su questo punto mi permetto di fare una prima osservazione. A me parrebbe più consentaneo ai giusti principi, che la dichiarazione richiesta per riacquistare la cittadinanza italiana debba potere essere fatta senza aspettare la maggiore età, e cioè al momento nel quale l'individuo sia chiamato a prestare il servizio militare. Uno dei gravi inconvenienti che derivano dalla duplicità di fatto della cittadinanza è questo, che siccome la prestazione del servizio militare è anteriore alla maggiore età, così colui che sia dichiarato straniero, perchè cittadino del paese in cui è nato, e italiano, perchè nato da padre italiano, si trova nella posizione di essere chiamato a prestare il servizio militare nella patria di origine del padre, perchè italiano secondo la nostra legge, e nel paese straniero, perchè egli è reputato cittadino di tal paese, essendovi nato, senza potere fare l'elezione per non essere ancora maggiorenne. In considerazione di ciò mi parrebbe più opportuno praticamente che, considerando che ai venti anni ciascuno deve avere la coscienza, se il sentimento della patria è o no prevalente su quello che ha potuto svilupparsi nel luogo dove ha avuto origine, l'individuo possa allora dichiarare di voler prestare servizio militare all'Italia, qualora ritenga di essere cittadino italiano, o di volere invece prestare servizio militare all'Argentina. Cito l'Argentina, a mo' d'esempio, ma mi riferisco a tutti quei paesi dell'America del sud, nei quali si attribuisce la cittadinanza agli stranieri o dopo un certo periodo di tempo di residenza, o per avere sposato una cittadina del paese, o per avervi esercitato il commercio, ecc.

Io ho l'onore di dichiarare al ministro dell'interno che avevo fatto una proposta di questo genere sotto il passato Governo, quando si doveva negoziare un trattato fra la Repubblica Argentina e l'Italia per il regime della cittadinanza. Io avevo proposto appunto questo temperamento cioè, che si potesse per convenzione stabilire che pur riconoscendo l'attribuzione della cittadinanza argentina ai nati nell'Argentina, la dichiarazione da essi fatta al momento in cui erano chiamati a prestare servizio militare dovesse reputarsi sufficiente a determinare la loro cittadinanza. Questo temperamento renderebbe meno difficoltose le negoziazioni, perchè non si dovrebbe domandare alle repubbliche americane di modificare sostanzialmente la loro legislazione e si potrebbe, in pari tempo, evitare questo conflitto di obbligazioni rispetto a colui che si trova tra due fuochi, tra l'Italia che lo richiama come suo figlio ed il Paese dove è nato che gl'impone la sua cittadinanza.

Sarebbero meno difficoltose le negoziazioni internazionali, ripeto, se la cittadinanza fosse determinata dalla dichiarazione fatta dall'interessato al momento, in cui è chiamato a prestare servizio militare.

Questo implicherebbe una modificazione all'art. 7, come dirò quando discuteremo gli articoli. Per ora mi limito soltanto alla parte generale.

Un'altra considerazione debbo fare sulla parte generale ed è questa.

La Commissione ha regolato la perdita della cittadinanza e naturalmente ha considerato indispensabile il fatto volontario dell'uomo, da cui può derivare, secondo le circostanze, la perdita della cittadinanza italiana.

Sottometto a loro, illustrissimi colleghi, che il nostro legislatore appunto in omaggio alla libertà di appartenere o non appartenere allo Stato ammise la libertà di rinunciare alla cittadinanza. (E mi rammento che fu proprio la Commissione di questo Alto Consesso quando si discusse la legge sulla cittadinanza che disse: l'Italia libera vuole figli liberi, non servi della gleba; l'italianità è una grande concessione a coloro che ne vogliono godere; quelli che non vogliono goderne possono rinunziarvi liberamente facendo apposita dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile). Fu proprio la

Commissione senatoria che propose questo principio. Ora è indubitato che nella nostra legislazione la cittadinanza, come diritto di libera appartenenza allo Stato, è basata sul concetto della più completa libertà, per cui si ammette la rinunzia.

Ora, io domando alla Commissione se non possa essere il caso di ammettere altresì efficace la rinunzia tacita dedotta da fatti ben precisati e determinati come sarebbe l'abbandono del domicilio e lo stabilimento all'estero del domicilio elettivo senza interruzione durante 10 o più anni. E per dimostrare quali siano le ragioni per le quali mi trovo spinto a fare questa proposta e a richiamare l'attenzione dell'Alto Consesso sulla medesima, mi si permetta illustri colleghi, di esporre un fatto che mi è accaduto nell'esercizio mio professionale.

Si trattava di un individuo nato in Oriente a cui il benemerito nostro concittadino Cavour voleva dare una retribuzione per i grandi servizi che egli aveva prestato all'Italia. Egli ottenne in conseguenza la cittadinanza per decreto Reale e fu nominato conte. Ma egli non venne in Italia che solo per andare a Firenze a prestare giuramento di fedeltà al Re, poi fissò la sua sede a Parigi dove ebbe una Banca e, ricco di patrimonio e di averi, continuò a vivere a Parigi senza mai vedere più l'Italia. Nacquero da lui dei figli ed essi furono cittadini, perchè nati da padre italiano; da questi figli altri figli nacquero, ed essi pure erano italiani. Morì il capo della famiglia; si trattava di provvedere alla costituzione del consiglio di famiglia dinanzi al nostro consolato e si trovavano delle difficoltà a provvedervi perchè quella famiglia non conosceva la lingua italiana, non era mai venuta in Italia, ma era italiana. Bisognava quindi provvedere a regolare la condizione dei minori che non avevano imparato altro che a parlare il francese.

Ebbene, o signori, questo stato di cose mi ha fatto veramente una impressione grande, perchè è vero che la cittadinanza, fondata sui rapporti di sangue trova in essi la sua base naturale, e che la razza, le abitudini debbono reputarsi permanenti, come permanenti sono i caratteri nazionali, ma io sottometto all'illustre Consesso che non è men vero che col tempo, a poco a poco, questa impronta di nazionalità viene ad essere modificata con

le nuove abitudini, che sono assimilate vivendo in mezzo a popolazioni straniere, e che questo mutamento di abitudini, questo assuefarsi alla vita nazionale di altri paesi col tempo deve in certa guisa modificare le impronte della razza e della nazionalità.

Ora, tenendo presente il grande concetto di Solone « che le leggi debbono essere adatte al popolo per cui sono fatte, ammettendo che il mutamento di nazionalità italiana non può verificarsi *ipso facto*, ma che non si può escludere che esso debba subire le conseguenze del tempo, non potrebbe esservi un temperamento adatto a prevenire l'inconveniente che debbano essere reputati Italiani per successive generazioni coloro che non abbiano nessun vincolo colla patria nostra?

Non si potrebbero ammettere, con quei criteri che il saggio collega che propose la legge e coloro che con tanto successo l'hanno sostenuta, certi temperamenti che conciliassero il rispetto dovuto al carattere nazionale e a quello che si può acquistare in conseguenza dell'abbandono della patria e del domicilio stabilito in paese straniero?

So bene la risposta; è che le legislazioni hanno mutato i concetti a questo riguardo. Ma ciò non m'impone, poichè la logica e la ragione possono suggerire di tener conto della mia proposta, specificando accuratamente le regole del caso, nonostante che essa non si trovi consacrata in altre legislazioni straniere. Ed aggiungerò, o signori, che la lotta che perdura rispetto allo statuto personale — se debba essere determinato dalla nazionalità o dal domicilio — lotta che trova proprio il suo fondamento sulle abitudini assimilatrici, che possono derivare dal domicilio, questa lotta troverebbe un temperamento fra i due estremi, se si ammettesse che il carattere nazionale potesse essere modificato col tempo. Mettete dieci anni, o più. Dato, per esempio, che una persona abbia stabilito il domicilio in paese straniero, ed abbia rotto completamente i legami con la patria, deve perpetuarsi la cittadinanza per successive generazioni all'infinito?

Ed ora vorrei fare una osservazione rispetto alla perdita della cittadinanza. Ma mi rincresce di dover continuare ad abusare della pazienza del Senato...

Voci: Parli, parli.

FIORE. ...giacchè siete tanto benevoli meco, ne profitto per fare un'altra osservazione fondamentale. Essa concerne la posizione della donna maritata e dei minori nell'eventualità di un italiano, che si naturalizzi all'estero, o di uno straniero che si naturalizzi in Italia. So purtroppo gli argomenti di cui si avvalerà l'illustrato relatore e che ho studiati nel Pisanelli, il quale propose la regola, che trovata consacrata nel Codice civile italiano, che cioè la donna debba seguire la condizione del marito e che la debbano seguire altresì i figli minori, salvo che essi non abbiano continuato a mantenere la residenza nel Regno. A questa massima che trovata sancita nel Codice civile, l'Ufficio centrale ha fatto una modificazione: ha fatto dipendere cioè lo acquisto della cittadinanza straniera dalla residenza stabilita dalla moglie o dai minori nella patria elettiva del capo di famiglia.

Ora, o signori, a me pare che volendo rendere omaggio alla libertà, e considerando che il diritto di appartenenza allo Stato è uno dei diritti personalissimi di ciascuno, tanto quanto il diritto di libertà di coscienza, e che di esso diritto nessuno debba poter disporre, eccetto che la persona, a cui esso appartiene, volendo rispettare l'individualità della donna maritata, non sarebbe miglior partito far dipendere dalla sua dichiarazione esplicita, se essa vuole o no seguire il marito nella patria di elezione? Si noti attentamente, o signori, che con l'articolo proposto dalla Commissione, tutto si fa dipendere dalla residenza; ora vogliate considerare qual sia la posizione in cui è posta una madre di famiglia. Questa madre, italiana di origine, se si fosse unita in matrimonio ad uno straniero sapeva benissimo di dovere sacrificare la sua cittadinanza. Quando prestava il suo consenso matrimoniale essa sapeva che, acconsentendo al matrimonio, acconsentiva a rinunciare alla cittadinanza italiana e divenire straniera; ma poteva essa supporre che suo marito volesse in costanza di matrimonio assoggettarla ad un cambiamento di cittadinanza? Mi si risponde: ma è in sua libertà di seguire o non seguire il marito all'estero e di stabilire la sua residenza nel paese straniero patria elettiva di suo marito o di mantenere la residenza nella sua patria di origine e conservare la sua cittadinanza. Ma non considerate, illustri col-

leggi, che voi ponete la donna in questo duro bivio, in questa crudele condizione: o di doversi separare dai propri figli e mantenere la sua residenza nel Regno per conservare la cittadinanza, ovvero di sacrificare la cittadinanza per non volersi separare dalla famiglia. Perché? Dato che essa sia spinta dall'affetto materno a stabilire la sua residenza nella casa dove sta il marito, dichiarando ciò sufficiente per farle perdere la cittadinanza, non vedete che si viene a fare un ingiustificabile abuso della sua libertà?

Mi si risponderà che ciò è indispensabile per prevenire il dualismo nella famiglia; che siccome lo statuto familiare è determinato dalla cittadinanza, se si ammettesse che la moglie potesse avere una cittadinanza diversa da quella del marito, si ammetterebbe una duplicità di statuto familiare. Sta bene, ma allora siate logici; eliminate ogni condizione, e dite francamente che la moglie deve subire il mutamento di cittadinanza pel fatto del marito, così come deve subirlo necessariamente pel fatto del matrimonio. Osservo però che in tal modo la personalità della moglie rimarrebbe assorbita in quella del marito, il quale contro la volontà della medesima può disporre della cittadinanza di lei violando la libertà di essa. Volendo far salvo il principio che la cittadinanza è un diritto personalissimo di ciascuno e del quale soltanto colui, cui tale diritto appartiene, deve poterne disporre, non sarebbe meglio far dipendere il mutamento della cittadinanza della moglie, nel caso che in costanza di matrimonio il marito voglia naturalizzarsi all'estero, dalla dichiarazione fatta da essa, piuttosto che farlo dipendere dalla residenza?

In ogni modo, o dovete tutelare e rispettare la libertà della moglie, o, a fine di eliminare il dualismo nella famiglia, dovete regolare le cose in modo che mai possa rendersi possibile la duplicità di statuto personale. Col sistema proposto dall'Ufficio centrale, il dualismo è possibile, perchè se la moglie non seguisse il marito nella nuova residenza, conserverebbe la cittadinanza acquisita, ed il dualismo sarà inevitabile.

Concludo che, non potendosi evitare il dualismo, neanche nel sistema adottato dall'Ufficio centrale, potrebbe essere forse miglior partito di ammettere la libertà della donna di accettare o non accettare la nuova cittadinanza del marito mediante una dichiarazione.

Questo reputo indispensabile per tutelare la personalità giuridica della donna maritata di fronte a suo marito, il quale, per godere maggiori diritti e peggiorare la condizione della moglie, potrebbe contro volontà di lei renderla straniera ed assoggettarla così ad una legge estera, che renderebbe talvolta peggiore la condizione di essa. E tale sarebbe il caso di un marito italiano che nell'attuale stato di legislazione si naturalizzasse in un paese, che ammetta il divorzio coll'intendimento di assoggettare sua moglie a subire lo scioglimento del vincolo coniugale.

La stessa osservazione va fatta con più di ragione per i figli minori a riguardo dei quali la residenza non può essere effetto della loro libera volontà, essendochè essi sono costretti a seguire il padre, il quale può loro negare gli alimenti se non volessero stare nella famiglia.

Considerando che il diritto di cittadinanza è diritto personalissimo dell'uomo, perchè volete, in forza della volontà del loro padre, togliere al figlio la cittadinanza acquisita? Bisogna pure riconoscere che la cittadinanza acquisita è un diritto patrimoniale del figlio. Oltre un patrimonio reale, evvi altresì un patrimonio morale, e noi dobbiamo tutelare il figlio anche di fronte al padre.

Come si vuole ammettere che il padre di famiglia, che non può a suo piacimento alienare i beni del figlio minore, debba potere a suo arbitrio disporre della cittadinanza del medesimo? Può bene accadere che un padre di famiglia in certi casi, per godere maggiori vantaggi, potrebbe acquistare una cittadinanza straniera, e conducendo i figli con sé ottenere, per esempio, per maggiore durata, l'usufrutto legale, che a lui non sarebbe accordato secondo la propria legge, e che egli si proponga di godere invece, facendo mutare contro loro volontà la cittadinanza dei figli.

Mi sembra meglio tutelare la persona del figlio contro il padre, e considerare che il diritto di cittadinanza acquisito da lui è un suo diritto patrimoniale che appartiene a lui, e permettete, o signori, che io, che non sono molto entusiasta del governo borbonico, ma che pur riconosco che in quel paese vi erano certo idee giuridiche che alla circostanza brillavano, legga al Senato un rescritto reale di S. M. del 5 luglio 1842.

Si trattava precisamente di decidere se il figlio di un naturalizzato era obbligato a prestare servizio militare a Napoli. Non so quali furono i motivi che spinsero quel Governo a trovare le ragioni giuridiche per esentarlo, ma non ostante ciò, lasciando da parte chi lo scrisse e le ragioni per cui fu scritto, la decisione della Consulta dell'ex Regno di Napoli è ammirabile: « S. M. ha considerato che secondo i principii delle vigenti leggi civili, il figlio ha la nazionalità che ha il padre al momento della sua nascita; che la nazionalità è un diritto inerente alla persona, e che di tal diritto niun altro che la persona stessa può disporre quando ne abbia la capacità ».

In questa maniera fu dichiarato che il figlio del naturalizzato non era divenuto cittadino napoletano, ma che doveva essere reputato straniero, e non obbligato al servizio militare nell'ex Regno di Napoli, appunto perchè si considerò che il diritto di cittadinanza è un diritto personalissimo.

Anche rispetto a questo desidererei che l'Ufficio centrale facesse salvo il diritto del figlio, di mantenere la sua nazionalità originaria fino a che, giunto alla maggioranza, quando ne sia capace, non abbia egli medesimo dichiarato di volere seguire il padre nella sua patria di elezione. Con ciò si verrebbe a tutelare il diritto del figlio contro il padre, che potrebbe abusare della sua patria podestà a fine di peggiorare nei suoi rapporti patrimoniali col figlio la condizione del medesimo.

Non abuso ulteriormente della bontà degli egregi colleghi, e mi riservo di fare altre osservazioni quando verranno in discussione gli articoli.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Il disegno di legge che ci sta dinanzi ha una singolare fortuna: mi consenta di dirlo la modestia dell'amico relatore; la fortuna di una relazione dove la dottrina è pari alla grande lucidità con la quale son discusse le molte questioni relative al tema così grave che preoccupa tutti, e preoccupa in special modo gli studiosi del diritto che allo stato di cittadinanza assegna la più estesa capacità giuridica della persona.

Ma la grande dottrina onde la relazione si adorna, la lucidità per cui le questioni più in-

tricate son rese piane, e le risoluzioni più ardue par si raccomandino al favore di chi maturamente le considera, non toglie che a me rimangano dubbi non lievi. Sarò conciso molto nell'esporli: e perchè non voglio tediare i colleghi perdendomi in disquisizioni inutilmente sottili, e perchè spero di avere dal relatore risposte decisive su alcune idee che a me paiono quelle veramente fondamentali del disegno di legge.

Questi dubbi son di due modi od ordini: alcuni si riferiscono ai concetti tenuti nel congegno l'ordinamento proposto: altri al metodo seguito nel dargli forma.

E dei concetti, due ve ne ha che sono come il perno di tutta la riforma, ed ai quali non posso aderire, perchè non so, non intendo i motivi che indussero a mutare gli ordini attuali onde lo stato di cittadinanza trae sue ragioni di essere e di governo.

In questi ordini, nel Codice civile che li contiene, tra lo stato di cittadino e quello di straniero è posto uno stato intermedio, ch'è l'istituto della presunzione di cittadinanza cui si contrappone la presunzione di estraneità. La legge cioè determina con particolar modo il caso di chi, nato nel regno da uno straniero che da un determinato tempo nel regno abbia domicilio, è presunto cittadino italiano: altrimenti è presunto straniero: ma in ambi i casi la presunzione dà risultati favorevoli sia pel modo speciale di confermarla se contenga stato di cittadinanza, sia perchè nel caso contrario di tale stato è reso più facile l'acquisto di quanto non sia per chi è veramente straniero.

Tale condizione di cose, tale ordinamento fondato su di un'equa indagine condotta sulla volontà, non ha cagionato inconveniente alcuno. Esso non determina alla persona uno stato certo, definitivo: come ben ricordava l'illustre collega Fiore, il diritto di cittadinanza è così personale che non si può attribuirlo senza tener conto delle condizioni vere del soggetto in riguardo al quale è fissato: perciò la presunzione può essere confermata o tolta secondo piaccia alla persona a cui riguardo esiste.

Or che avviene? L'ordinamento che vien proposto sconvolge addirittura il sistema attuale: ciò che era presunzione di cittadinanza italiana diventa presunzione di cittadinanza straniera.

Io domando il perchè di questo mutamento. Gli ordini vigenti che noi seguiamo da cinquant'anni, hanno generato inconvenienti, dubbi, dispute? Tutti sanno che la sola discussione suscitata nella dottrina, che neppure se ne occupò gravemente, questa fu, del sapere come si dovesse computare la maggiore età, dovendo esser fatta entro l'anno dopo essere stata raggiunta la dichiarazione del volersi confermare o no lo stato presunto di cittadino italiano oppure di straniero. Ma, all'infuori di questo dubbio facilmente risolto, nessuna obiezione venne mai mossa intorno la bontà e la convenienza delle norme poste dalla legge civile: nè par sia il caso di procedere a mutazioni che non siano giustificate da bisogni manifesti; veramente sentiti.

È di punto in bianco, senza ben precisarne il perchè, si muta una parte di tale stato presunto: poichè dove l'ordinamento attuale lo riferisce alla presunzione di cittadinanza italiana che può essere confermata o tolta dalla persona interessata giunta che sia alla maggiore età, nel disegno di legge è mutato il contenuto della presunzione: perchè? La legge civile, come accennai, studiando le circostanze varie, e misurandone il contenuto in riguardo al porre la presunzione di stato, salvo il diritto di confermarla o toglierla, determina talvolta lo stato presunto di cittadino, talvolta quello di presunto straniero. L'attuale disegno pone sempre lo stato di straniero, col diritto di confermarlo o toglierlo. Ma era proprio necessario questo? È opportuno?

Dove sono gli argomenti di ordine giuridico o sociale, dove le rimostranze che giustifichino il cambiamento proposto? Perchè, si osservi, lo stato di presunzione rimane; vero che non se ne parla più, ma nella sostanza dal momento che non si determina in maniera fissa quale stato sia dato alla persona, la presunzione non cessa: e rimane nel senso che scompare quella relativa allo stato di cittadino, riducendosi tutta al solo stato di straniero.

Vorrei che dall'Ufficio centrale, e per l'Ufficio centrale dal dotto relatore, mi si dicesse perchè, conservando lo stato di presunzione, si è giunti a questo cambiamento, di cui non veggio alcuna ragion sufficiente.

Un altro dubbio si riferisce ad un argomento fondamentale, il solo veramente fondamentale

di tutto il disegno di legge, e che è regolato nell'art. 6.

Nel suo lavoro l'egregio relatore ha tratteggiato con molta perspicuità, e senza indugiarsi troppo, perchè non faceva opera dottrinale, per quanto esso elegantemente come saggio monografico si presenti, ha tratteggiato e dovea farlo, la questione della doppia cittadinanza: questione grave, vivamente discussa in recenti congressi, la cui eco è a noi giunta. Or l'Ufficio centrale volle, e bene, tener fede salda al principio che nessun deve poter essere cittadino di due Stati. Che nel fatto ciò possa avvenire, che in realtà avvenga pel modo col quale gli Stati possono ordinare le loro leggi interne, sia pure; ma il fatto non dev'essere da noi riconosciuto e sancito come principio giuridico: ci son tanti rapporti nella vita che hanno esistenza di fatto, ma ciò non vuol dire che solo per questo debbano prendere consistenza e figura di stato giuridico. Dunque, doppia cittadinanza no: ed io consento pienamente in ciò, e nelle molte e nobili ragioni che il relatore ha esposto nella saggia relazione: il grande sentimento della patria non può indurre a persuasione diversa. Ma se questo concetto della doppia cittadinanza s'è fatto uscire per un verso, per un altro rientrava in una disposizione che si leggeva nel disegno ministeriale. Venuto al punto, ch'è sempre uno dei fondamentali del disegno di legge, di stabilire qual sia la condizione giuridica dei nati da cittadini italiani in paese la cui legge attribuisca senz'altro la cittadinanza sua per rag'on di nascita, quel disegno affermava che si dovessero considerare italiani fino al raggiungimento dell'età maggiore, con l'obbligo a loro di confermare tale stato non appena giunti a tale età. Era un curioso modo di accomodar le cose: da un lato non s'accoglieva il concetto della doppia cittadinanza, dall'altro poi un po', o meglio, molto indifrettamente, gli si sacrificava, consentendo se non altro la prevalenza allo *ius loci* e formando, senza dirlo, un presunto stato di cittadinanza.

L'Ufficio centrale - e pur qui consento nelle sue risoluzioni - non accolse questo concetto: e afferma che i nati all'estero da cittadini italiani sono senz'altro cittadini: nè richiede che giunte queste persone all'età maggiore dovessero dichiararsi italiani. È l'idea dello *ius san-*

guinis che efficacemente risponde al sentimento di nazionalità che ha prevalso, e tal prevalenza, e le considerazioni dette nella relazione son così giustificate che si debbono accogliere.

Ma che cosa ha poi fatto l'Ufficio centrale? Non ha accettato quel concetto: ed ha mantenuto uno stato di presunta cittadinanza non meno curioso di quello che tolse: a queste persone dice: siete cittadini: ma giunti all'età maggiore potrete fare una dichiarazione, con la quale rinunciando a tale stato acquisterete la cittadinanza straniera.

Insomma: il disegno ministeriale dava lo stato di presunzione di cittadinanza, e chiedeva fosse confermato col giungere all'età maggiore: l'Ufficio centrale non toglie lo stato di presunzione, lo mantiene, consentendo ai presunti cittadini di eliminarlo con un atto contrario.

E chieggo: perchè tale riserva espressa, se queste persone giunte all'età maggiore possono rinunciare senz'altro alla cittadinanza che hanno? Perchè mantenere uno stato di presunzione non più inutile, ma dannoso al sentimento della nazionalità?

Non è già detto nell'articolo 7 che i nati da cittadini italiani in paesi le cui leggi danno la cittadinanza pel fatto della nascita, giunti all'età maggiore possono dichiarare di accettare la cittadinanza? E allora non veggo proprio qual bisogno s'abbia di uno stato ch'è in sostanza sola presunzione di cittadinanza.

Intendevo tale stato nell'antico disegno ministeriale, dove occorreva di trovar qualche cosa che conciliasse le tendenze in rispetto al concetto della doppia cittadinanza: non lo intendo più nel disegno dell'Ufficio centrale, dove l'idea della doppia cittadinanza è completamente bandita: e giustamente bandita.

La presunzione si presenterebbe dunque come inutile: se non fosse pericolosa. Oh! manteniamo invece, e proclamiamolo, l'ordinamento attuale; a questi nati all'estero da cittadini italiani diciamo: siete cittadini pur voi pel diritto che origina da quel sangue onde v'arriva la vita; manteniamolo saldo, manteniamolo vivo, alto questo sentimento di patria specialmente nei nati in paesi lontani da concittadini nostri: manteniamolo, e diciamo a questi concittadini lontani che le leggi italiane non li presume ma li vuole cittadini, pur lasciando loro la facoltà, raggiunto che abbiano la maggiore età

di rinunciare, volendo, allo stato che hanno. E vi rinuncino come persone signore di sè, se vogliono. Ma si dica questo e non altro: non si dica a queste persone: la legge vi presume cittadini solo per giusto riguardo all'idea dell'unità della famiglia: ma badate che giunti all'età maggiore potete buttar via questo peso che or vi s'impone!

Come vede l'Ufficio centrale, io accetto le sue idee fondamentali in riguardo alla doppia cittadinanza, ma questo articolo è inutile non solo, ma pericoloso per ciò che sminuisce il sentimento di cittadinanza rispetto ai nati da concittadini nostri; non è così che l'idea della patria vien fatta perdurare nei cuori dei figli lontani.

Ma un altro dubbio debbo sollevare intorno al metodo con cui si procedette alla formazione del disegno di legge.

Il titolo della cittadinanza forma il titolo primo del Codice civile: il Codice civile si apre con le solenni affermazioni intorno allo stato di cittadino, ed ai poteri che ne formano l'ampio contenuto giuridico.

E domando all'Ufficio centrale, domando al collega relatore che fra i nostri civilisti è uno dei meglio nominati; perchè fare un disegno speciale e non modificare invece gli articoli del Codice civile sul grave argomento? Perchè non mantenere in questo titolo quasi introduttivo sulla « persona » le disposizioni relative alla cittadinanza? Perchè non introdurre come modificazioni od aggiunte agli articoli del Codice le disposizioni or proposte, senza fare una legge speciale pei rapporti di cittadinanza?

È vero, mi si dirà, che abbiamo tanti esempi di leggi, che sia in rapporto al Codice di procedura, come al Codice di commercio ed allo stesso Codice civile, son rimaste fuori dei Codici, alterando il principio della codificazione.

Vero. Ma non so se questo sia un bene. Nel diritto canonico abbiamo una parte di decretali fuori delle collezioni che hanno nome di *extra vagantes*: è sistema che vogliamo ora trasportare nelle nostre leggi. Invece di ritoccare le singole parti del Codice che debbono essere mutate, troviamo più facile, comodo fare una legge speciale: già l'esaminare un'idea in riguardo ai singoli rapporti configurati in un'opera complessa come il Codice non è affar da poco: così il magistrato pensi egli a conoscere quali siano

le parti dei Codici che più o meno debbono essere modificate da quelle leggi, e sia egli il vero legislatore! E se anche avvenga che talvolta finisca col non curare quelle leggi speciali, ed applica il Codice, non importa!

È un sistema cattivo, che urta contro la tradizione giuridica nostra avviata per la codificazione. Certo di fronte alla comune può e dev'essere una legislazione singolare: è questione di giustizia: ma quella legge comune codificata non mutiamola con leggi singole, con leggi *extra vagantes*, che molte volte sono stravaganti sul serio.

Mutiamo il Codice se è necessario, ma mutiamolo come Codice, anche nella parte che riguarda la cittadinanza, e in ogni altra parte che per le condizioni sociali mutate esigano, impongano un cambiamento.

Il Codice civile, ch'è il Codice del diritto generale si apre col titolo quasi fondamentale dello stato dei cittadini: e in ciò esso risponde alle nostre tradizioni, alle classiche collezioni del diritto di nostra gente, dove con le norme sullo stato delle persone hanno principio le norme governanti ogni modo di rapporto giuridico.

Ebbene, manteniamo questa tradizione. Altrove si fa altrimenti: altrimenti si è fatto dalla Germania e dalla Svizzera, nei recenti lavori di modificazione delle leggi civili: ma non è questa buona ragione per allontanarci dalla tradizione nostra, dagli esempi classici nostri. Anzi è ottima ragione per non farlo, o non alterare la composizione del nostro Codice civile, corpo di diritto privato, che per l'estensione dei rapporti giuridici cui di regola assurge quasi all'importanza e dignità di diritto comune.

Stia dunque, l'istituto della cittadinanza nel Codice civile: e sia questo rispettato non solo come simbolo rappresentante l'unità politica nostra, perchè a formarlo concorsero nelle loro migliori parti tutti i Codici ch'ebbero già vigore nei varii stati italiani, ma come esempio di buona legislazione e di saggio metodo nella formazione delle leggi veramente fondamentali. (*Vive approvazioni e congratulazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA (*segni d'attenzione*). Prendo la parola un po' come reo, perchè le accuse, che

sono state rivolte testè dal collega Chironi all'Ufficio centrale, veramente venivano a colpire me, che sono l'autore di questo disegno di legge.

Quando io impresi lo studio di questa legge, lo feci con la massima religione. Mi pareva di affrontare uno dei temi più alti della nostra legislazione, tema d'importanza costituzionale più che di diritto privato.

Ed è quasi fortuna per questo disegno di legge il ritardo che si è prodotto nella sua discussione; poichè noi discutiamo ora di questo altissimo tema nel cinquantenario della costituzione del Regno, stabilendo con questa legge quali d'ora in poi saranno i cittadini italiani, quali gli stranieri.

Il tema della cittadinanza si presenta oggi al legislatore in una condizione notevolmente diversa da quella, in cui gli si presentava cinquanta anni or sono.

E bisogna rendersi conto di questo sostanziale mutamento per potere apprezzare le nuove regole, che si sottopongono oggi al vostro voto.

Un tempo, per antica tradizione, per l'antichissima tradizione del diritto romano massimamente, il conferimento della cittadinanza era ritenuto il massimo onore, il massimo privilegio, ed ogni Stato, nelle norme relative a questo conferimento, usava tutte le cautele possibili per non estenderlo troppo.

Si trattava di un privilegio di somma importanza per la vita dell'uomo; perchè dalla cittadinanza (secondo i vecchi concetti che si erano venuti man mano attenuando, ma pur mantenevano molto della loro forza) dalla cittadinanza dipendevano i diritti civili dell'uomo.

Questa parte del contenuto della cittadinanza è ormai venuto meno. Il collega Fiore, nel suo discorso, ha sostenuto una tesi contraria, dicendo che ancora oggi la cittadinanza determina il godimento dei diritti civili. A me pare che vi sia in questa tesi del collega Fiore un po' di ambiguità. Secondo gli antichi principii di diritto il godimento dei diritti civili era attribuito al cittadino, e solo veniva esteso benignamente in certe parti allo straniero, che di regola, però, non era ammesso a questo godimento. È vanto italiano l'aver proclamato il nuovo opposto principio, ormai accettato da tutte le nazioni civili: noi non di stinguiamo più fra cittadini e stranieri per quanto riguarda il godimento

dei diritti civili, cioè per quanto era il massimo contenuto dell'antico diritto di cittadinanza.

Si è però sostituito a questo concetto un altro, di cui va tenuto conto, quello che, secondo me, ha traviato alquanto le idee dell'amico Fiore. Il godimento dei diritti civili appartiene all'uomo, ma la determinazione dello stato e della capacità dei singoli individui è fatta secondo le leggi nazionali. Principio questo ignoto all'antico diritto comune degli Stati civili di Europa, il quale seguiva il principio della legge del domicilio. Noi anche qui siamo stati antesignani, noi abbiamo proclamato altamente il principio che lo Stato e la capacità personale sono determinati dalla legge della cittadinanza, dalla legge nazionale, ed oggi questo principio si va propagando presso le nazioni civili, ed è stato fino ad un certo punto riconosciuto anche nelle internazionali convenzioni dell'Aja.

Se dunque relativamente al diritto civile la cittadinanza ha perduto l'antico significato, è venuta acquistandone uno nuovo meno importante dell'antico, ma pure di supremo valore giuridico.

La determinazione della cittadinanza ha poi conservato naturalmente tutta la sua importanza nel campo del diritto pubblico, sia per quanto riguarda i diritti politici del cittadino, sia per quanto riguarda i diritti dello Stato verso di lui.

Io dico che bisogna rendersi ben conto di questa posizione alquanto modificata del problema della cittadinanza oggi, di fronte al tempo in cui fu formulato il Codice Napoleone e poi il Codice nostro che sopra di quello in gran parte si è venuto modellando.

Era perciò necessario di introdurre notevoli modificazioni nella nostra legislazione; modificazioni in cui noi dovevamo tener conto di altri gravissimi fatti.

Ho accennato poc'anzi che ormai il conferimento della cittadinanza non è più considerato in tutto il mondo come un atto di sovrana largizione, che dovesse essere circondato di grandi cautele. Vi sono anzi degli Stati, i quali vanno a caccia di cittadini: tutti gli Stati di nuova formazione, che hanno bisogno di popolarsi, e di popolarsi, per quanto possano, con propri cittadini; ed anche Stati di vecchissima formazione, i quali, soffrendo di mali sociali profondi relativamente al problema della po-

polazione, hanno bisogno con artificiose leggi di accrescere il numero dei propri cittadini.

Noi ci troviamo dunque oramai circondati da Stati, i quali considerano il problema della cittadinanza da vari punti di vista; e noi non possiamo assumere completamente né il vecchio punto di vista che non corrisponde più alle presenti condizioni, né il nuovissimo...

FIORE. Domando la parola.

SCIALOJA. ... perchè, grazie al cielo, non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini. Il popolo italiano ha conservato l'alta virtù di fermarsi da sé, di moltiplicarsi da sé: sappia altrettanto difendersi da sé. *(Benissimo!)*

Con questa coscienza io ho affrontato l'arduo problema. Ed il voto autorevolissimo dell'Ufficio centrale del Senato mi ha dato la gioia di ritenere di non essere andato lontano dal segno.

Ma il collega Chironi qui muove una censura di ordine formale pregiudiziale. Egli dice: « Il titolo della cittadinanza è quello con cui si apre il nostro Codice civile: perchè non avete con sottile lavoro di mosaico sostituito ai singoli articoli del Codice civile altrettanti nuovi articoli, mantenendo la legge sulla cittadinanza quale titolo del Codice civile? » Io temo che l'amore professionale dell'illustre professore di Codice civile dell'Università di Torino non gli faccia vedere completamente l'importanza legislativa di questo tema, ed anche l'importanza che il voto, che ora il Parlamento sta per dare sopra una legge modificatrice di tutto un titolo del Codice civile, deve avere per l'opera, che ogni giorno più s'impone all'Italia, di riformare il proprio diritto comune, il proprio diritto privato generale.

Io, proponendo questo disegno di legge, non ho inteso soltanto di rispondere alla necessità particolare (gravissima d'altronde e sufficiente di per sé a determinare l'opera mia), del problema della cittadinanza, ma ho inteso anche aprire la via alla riforma del Codice civile; ed è perciò che a distanza di brevi giorni presentai due altri disegni di legge dello stesso tipo, per riformare altri titoli del Codice civile.

Oggi non è più possibile riformare il Codice civile con quell'artificio da mosaicista con cui ha proceduto la Francia per molti anni. In Francia, fino a non molto tempo fa, il legislatore, il quale voleva modificare qualche parte

del Codice Napoleonico, si è sempre studiato di mantenere esattamente il numero degli articoli del Codice stesso, sostituendo a ciascun articolo abrogato un articolo nuovo; un articolo però, il quale molte volte conteneva nel proprio seno, come quelle scatole giapponesi che tutti conoscono, una serie di piccoli articoli con parecchi sottonumeri.

La cosa, giunta ad un certo punto, assunse un aspetto che si poteva dire alquanto ridicolo; perchè l'osservanza del numero degli articoli, quando dava luogo a tutta una serie subordinata di numerosi articoli, finiva per imbarazzare le citazioni peggio che il radicale mutamento della legge.

Ma si poteva capire in Francia questa fedele, religiosa osservanza anche della tradizione esteriore relativamente a quel monumento nazionale, che era il Codice Napoleonico; quel Codice che aveva accompagnato le aquile francesi nella conquista del mondo, ma che non si era ritirato, come l'esercito aveva dovuto fare, di fronte al nemico; anzi aveva mantenuto il suo possesso di molta parte d'Europa. Era una delle più alte glorie francesi, e quel popolo può essere mutevole, ma serba forte e profondo il sentimento della propria grandezza; il nome della Francia è nel cuore di ogni francese al di sopra di tutto, e tutto ciò che porta questo nome deve essere conservato come monumento della nazione. È la parte che noi dovremmo ancora imparare dai nostri vicini.

Ma il Codice nostro non ha per noi questa tradizione; il Codice nostro è venuto di fuori, appunto perchè è il Codice francese alquanto modificato; è un Codice di recente formazione, ma presto invecchiato, perchè aveva assunto per modello un Codice di molti anni prima. Noi pertanto non abbiamo le ragioni alte, che i Francesi potevano addurre per conservare anche la forma esteriore del Codice civile. Ma del resto i Francesi stessi da parecchi anni hanno abbandonato il vecchio sistema; ormai le nuove leggi riformatrici del Codice civile Napoleonico si votano come leggi per sé stanti, senza curarsi più di inserirle nel Codice.

Il legislatore francese ha ormai chiara coscienza della necessità di riformare il suo vecchio Codice, riforma che si vien facendo gradatamente, con leggi speciali, finchè il numero

delle leggi speciali sarà tale da poter mettere mano alla compilazione di un nuovo Codice.

Io dunque ho creduto di poter francamente entrare per questa via, osservando però l'opportunità di fare una legge unica per tutta la materia della cittadinanza. Ed era questo veramente un grandissimo bisogno per la legislazione italiana: noi, sino al momento in cui ora discorriamo, abbiamo questa materia di così decisiva e statutaria importanza disseminata in molte leggi. Anche di ciò avrebbe dovuto tener conto l'amico Chironi. Non è questa la prima legge sulla cittadinanza, che non sia stata inserita nel Codice civile; nel 31 gennaio 1901 la legge sull'emigrazione, agli articoli 35 e 36, modificò alcune disposizioni del Codice civile. Venne poi l'altra legge sulla cittadinanza del 17 maggio 1906, che in diversi articoli modificò di nuovo profondamente alcune parti di questa materia. Sicchè in questo momento chi voglia conoscere quale è la norma regolatrice della cittadinanza in Italia, deve consultare tre leggi almeno: il Codice civile, la legge sull'emigrazione del 1901 e quella che si chiama legge Sonnino, perchè fu di proposta parlamentare, del 1903. E queste leggi hanno questo grave difetto, di essere frammentarie, di non avere mai affrontato tutto il problema nella sua profonda unità; sicchè in certe parti ne è uscita fuori una cosa così sconnessa e illogica da doversi considerare come un vero aborto legislativo. Per dirne una, la legge sulla emigrazione ha abolito il n. 3 dall'articolo 11 del Codice civile, non ammettendo più che colui che assume un impiego all'estero, senza permesso dello Stato italiano, per la la cittadinanza; ma si è dimenticato di modificare il corrispondente articolo 13, n. 2, del Codice civile, per cui non si può riacquistare la cittadinanza italiana da colui che conservi un impiego all'estero.

Se un cittadino italiano assume un impiego all'estero e non pensa ad avvertirne lo Stato italiano, rimane cittadino italiano; ma colui che lo aveva assunto prima, se lo conserva, non può riacquistare la cittadinanza italiana.

Voi vedete quale sconnessione logica è questa: e tutto ciò per non aver affrontato il problema nella sua interezza.

Il la stessa legge Sonnino è così ignorata fuori d'Italia ed in Italia che pochi la cono-

scono; anzi il collega Garofalo, che pure è un illustre cultore di questa materia ed un insigne magistrato, criticava uno degli articoli del presente progetto, come se contenesse una innovazione, mentre non è che la riproduzione di uno degli articoli già esistenti della legge Sonnino.

GAROFALO. Quale?

SCIALOJA. Quello relativo alla possibilità del conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti da cinque anni in Italia.

GAROFALO. Nel progetto Sonnino si diceva sei anni.

SCIALOJA. Si tratti di cinque o di sei anni non importa, il concetto è sempre lo stesso. Ma c'è di più: la Corte di cassazione di Roma, in una sua notissima sentenza, ignorò che la legge sull'emigrazione aveva abrogato l'articolo 11, n. 3, del Codice civile e cassò una sentenza perchè aveva applicato quelle che era il vero diritto vigente. Tutto questo perchè le norme relative a tale importantissimo oggetto sono disseminate in varie leggi.

La necessità di costituire un corpo unico di legge è perciò suprema; è una necessità che vale per questa materia più che per ogni altra; perchè conviene che ogni cittadino italiano residente nelle più lontane regioni del mondo, conosca le norme che regolano la cittadinanza italiana ed abbia un testo a cui ricorrere facilmente.

Io credo pertanto che le critiche del collega Chironi relativamente al metodo seguito nella proposizione di questo disegno di legge non abbiano alcun solido fondamento.

Relativamente al contenuto di esso, l'Ufficio centrale, avendo studiato con somma diligenza questa materia durante un tempo che, non per sua volontà, fu piuttosto lungo, ha introdotto parecchie modificazioni al primitivo testo, quale era stato da me presentato; e, come era da aspettarsi da tali uomini, in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, queste modificazioni debbono veramente ritenersi come correzioni al primitivo progetto, sicchè, per parte mia, le accetto come senatore, e ringrazio l'Ufficio centrale del lavoro così profondo da esso fatto intorno al progetto primitivo. Ma non in tutto io credo di poter seguire le innovazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Anzitutto, più come osservazione generale che

oggetto di proposta ch'io voglia fare, noto che fra il tipo del progetto primitivo ed il tipo del nuovo progetto costituito dall'Ufficio centrale, vi è una differenza formale. Era una mia aspirazione, aspirazione estetica se volete, quella di dare alla legge un tono breve, generale, imperativo; ond'io aveva cercato la massima concisione, evitando quelle esplicazioni, le quali mi pareva che dovessero appartenere piuttosto all'interprete che al legislatore, studiandomi di evitare i dubbi colla precisione della parola.

L'Ufficio centrale, con sottile lavoro analitico, ha creduto necessario di ampliare gli articoli, rispondendo in essi fin d'ora a quei dubbi, che specialmente l'ingegno finissimo del suo relatore on. Polacco si era proposti in previsione.

Ora, io non so, se veramente questo sia il miglior metodo legislativo. Anch'io son contrario a quel sistema, che molte volte si è tenuto dal legislatore italiano, di scrivere degli articoli oscuri, coscientemente oscuri, mandando poi alla cura dell'interprete la soluzione del problema che si faceva nascere. Questo è un cattivo metodo; non bisogna creare questioni per il piacere di farle decidere ad altri, bisogna che nella generale espressione della legge si osservi tale esattezza da evitare il sorgere della questione; ma d'altra parte non bisogna rispondere preventivamente in modo diretto a tutte le questioni, le quali non hanno più ragione di essere, se la formulazione generale è chiara ed esatta.

Per esempio, per chiarire il mio concetto, l'art. 1 di questo disegno di legge incominciava nel vecchio testo così: « *E' cittadino per nascita* »:

« *1° Il figlio di padre cittadino* ». Sentenza breve, precisa, che ha un aspetto estetico che mi piace, dico la verità, forse anche per amore dell'antica tradizione.

Il progetto dell'Ufficio centrale invece dice: « *È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino. Se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte* ».

Che cos'è questa seconda parte più lunga del testo originale? È la risposta ad un quesito: il figlio di padre cittadino è cittadino per nascita, ma che dovrà dirsi, se il padre è premorto? Credo che qualunque persona sensata a questa domanda, senza bisogno di trovare la

risposta nel testo della legge, risponderebbe che questo figlio di padre premorto avrà la cittadinanza che aveva il padre al momento della morte.

Non mi pare che si tratti d'un dubbio sorgente dalla oscurità dell'espressione del legislatore, dubbio che il legislatore deve togliere di mezzo: è invece un dubbio che può venire in mente ad un cavillosissimo interprete o a qualcuno che voglia fare una conferenza giuridica od un articolo di rivista sopra il paragrafo primo della prima parte di questa legge.

E in fondo la cosa si può dire che sia proprio così; perchè il mio amico Polacco è stato indotto a presentare all'Ufficio centrale questa aggiunta, perchè nell'istituto di diritto internazionale si è discussa la cosa e si è proposta questa risoluzione. Ora all'istituto di diritto internazionale io faccio volentieri di cappello; tanto più che sono anche qui illustri suoi rappresentanti, ma credo che forse quel giorno esso aveva poco da fare, se si è proposto un simile problema, il quale non potrebbe risolversi in un modo diverso da quello indicato. Prova ne sia che nella nostra giurisprudenza, che dura ormai dal 1865, il dubbio non era mai sorto, stando alla vecchia formulazione della legge.

E quello che ho detto qui a mo' d'esempio, potrei ripetere per alcuni altri articoli del disegno di legge; perchè lo studio dell'Ufficio centrale, che io critico ora soltanto formalmente, ha voluto prevenire le future questioni dando ad esse la esatta risoluzione.

Così pure dal punto di vista meramente formale, vorrei aggiungere un'altra osservazione, troppo pedantesca forse, ond'io mi vergogno quasi di farla, ma la faccio unicamente per giustificare la forma che io aveva seguita, piuttosto che per accusare l'Ufficio centrale.

Nelle disposizioni di questo disegno di legge, io aveva usato la particella *se* seguita dall'indicativo. L'Ufficio centrale con molta cura ha fatto seguire tutti i *se* dal congiuntivo. La cosa è di poco momento e più di un minuto non posso trattenermi su di essa l'attenzione del Senato. Ma se io aveva usato il *se* coll'indicativo, l'avevo fatto a bella posta, perchè ritengo che la legge, e questa dovrebbe esser legge anche formalmente ottima, debba aver forma imperativa, quanto più si può, e debba parlare al pre-

sente: perchè non parla solo nel momento in cui è votata dal Parlamento o in cui è pubblicata, ma parla al suddito suo ad ogni istante, finchè essa vive; parla dunque sempre al presente, non al futuro o per eventuale ipotesi; parla al momento in cui l'ipotesi si è già verificata, determinando le conseguenze dei fatti che già esistono. (*Approvazioni*). È perciò che la legge deve parlare all'indicativo, anche quando propone le ipotesi.

Questa è l'opinione mia; ad ogni modo non ne faccio una questione. Quello che ho detto vale soltanto a giustificare la forma da me adoperata e a dimostrare al Senato con quanta cura o con quanta diligenza da parte mia si era voluto redigere anche formalmente questo disegno di legge.

I colleghi, che hanno parlato prima di me, hanno censurato alcune disposizioni del progetto di legge, alcune che si trovavano già nel testo primitivo, in quello compilato da me, altre che furono aggiunte e modificate dall'Ufficio centrale.

Se il Senato mi permette, io vorrei rispondere a quelle osservazioni che riguardano il progetto mio e dire anche qualcosa su quelle che riguardano il progetto dell'Ufficio centrale.

Il collega Garofalo ha incominciato coll'osservare che nel progetto, quantunque si condanni il principio della doppia cittadinanza, tuttavia si è fatta a questo qualche concessione: concessione che egli lodava come opera dell'Ufficio centrale, ma che avrebbe dovuto lodare anche nel primitivo progetto, almeno per questa parte conforme.

Ma veramente non meritava questa lode nè il progetto del ministro, nè quello dell'Ufficio centrale, perchè in essi (ed è secondo me una loro buona qualità) non vi è traccia alcuna di doppia cittadinanza. Quella che il collega Garofalo vi trovava, non è traccia di doppia cittadinanza, è disposizione che può eventualmente dar luogo ad un conflitto di cittadinanze.

Ora, i conflitti di cittadinanza sono inevitabili, appunto perchè dipendono dalla diversità delle disposizioni relative alla cittadinanza nei diversi paesi relativamente alla stessa persona; ma sono un male, un morbo giuridico, una malattia del mondo del diritto che si deve tollerare come tale, ma alla quale si deve portare quel rimedio migliore che si può.

Ma non si deve creare la doppia cittadinanza in questo senso, che una legge mentre attribuisce ad un determinato individuo la propria cittadinanza, riconosca contemporaneamente nello stesso individuo l'altra cittadinanza; non si deve ammettere la pacifica coesistenza di due cittadinanze nella stessa persona, il che è assurdo. E questo assurdo non è riconosciuto dal presente disegno di legge, nè da quello ministeriale, nè da quello della Commissione.

Così non vi è in questo progetto neppure l'altra traccia della doppia cittadinanza che ha voluto vedervi il collega ed amico Chironi, il quale diceva che nell'articolo 7° si ammette una doppia cittadinanza. Quantunque l'articolo ministeriale non sia uguale all'articolo dell'Ufficio centrale, di fronte a questa questione e l'uno e l'altro si comportano nella stessa maniera, dichiarando che sia cittadino italiano durante la minore età il figlio nato all'estero da un italiano, anche se la legge del territorio in cui la nascita è avvenuta ad esso attribuisca la propria cittadinanza; si ammette poi che, giunto alla maggiore età, costui possa scegliere o la cittadinanza straniera o la cittadinanza italiana. La divergenza tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale sta nella diversa direzione di questa scelta. In tutto ciò non vi è qui alcuna traccia di doppia cittadinanza, perchè per noi il minore è italiano e non ammettiamo che sia contemporaneamente straniero.

Quando costui diventato maggiorenne avrà fatta la sua scelta, diventerà o straniero o italiano; ma non diventerà mai per la nostra legge simultaneamente italiano e straniero.

Non vi è pertanto in questo progetto di legge ed è suo vanto, alcuna traccia di quell'ibrido concetto della doppia cittadinanza. È bene ripeterlo, sia perchè il legislatore abbia piena coscienza dai concetti che debbono guidarlo in questa materia, sia perchè lo sappiano anche i popoli stranieri, che in questo momento hanno verso di noi rivolta la loro attenzione: la legge italiana sulla cittadinanza non importa solo al Regno d'Italia, ma a tutti quegli Stati in cui tanti milioni di Italiani nostri fratelli spiegano la loro attività feconda.

I popoli stranieri ci guardano e vogliono sapere come noi ci comportiamo intorno a questo problema, e vedrebbero, giustamente, di mal

occhio che si costituisse in Italia una legge di doppia cittadinanza, che meriterebbe veramente il nome di legge doppia, perchè tenderebbe a creare uno stato ibrido, che metterebbe i nostri cittadini in una falsa posizione presso i popoli, presso i quali essi debbono vivere e operare.

Di doppia cittadinanza non si parla e non si deve parlare.

Il collega Garofalo ha criticato anche il penultimo capoverso dell'art. 9 modificato dall'Ufficio centrale contrariamente al disegno ministeriale.

È questo uno dei punti più gravi delle nuove proposte. Il disegno di legge da me presentato al Parlamento per questa parte era così concepito: « il riacquisto della cittadinanza nei casi indicati ai numeri 2 e 3 è subordinato al permesso del Governo, che può essere dato anche con disposizioni generali udito il parere del Consiglio di Stato ».

Che cosa significa ciò? Oggi per riacquistare la cittadinanza è necessario il permesso del Governo italiano. Questo permesso oggi deve essere dato singolarmente caso per caso e spesso per ciò non si dà, come accade degli atti che dovrebbero ripetersi troppo frequentemente per centinaia e migliaia di casi: si deve quindi finire per chiudere gli occhi sulla mancanza del permesso. A me sembrò pertanto utile ammettere che il permesso potesse anche darsi in forma generale, sicchè il Governo ad esempio potesse dire: tutti gli emigrati che abbiano perduto la cittadinanza e tornano dall'Argentina, e si trovano nei casi preveduti da quest'articolo 9, hanno il permesso di riacquistare la cittadinanza.

Io avrei desiderato che non si togliesse al Governo nostro ogni controllo del riacquisto della cittadinanza, ma si facilitasse il permesso, ammettendo che si desse in via generale; il che importava in pratica questa conseguenza, che, quando il Governo ritenesse che questo permesso dato in via generale fosse troppo lato, potesse con atto particolare toglierlo o limitarlo.

L'Ufficio centrale, seguendo le richieste di molti rappresentanti dei nostri emigrati all'estero, ha creduto più liberale (è una parola che troppe volte induce in errore i nostri legislatori) di togliere di mezzo il permesso del

Governo e di spalancare quindi le porte, senza alcun controllo, a coloro che volevano ritornare in Italia riacquistando la perdita cittadinanza.

Il concetto è bello, lo slancio del nostro sentimento lo segue volentieri; ma che cosa accade poi? che la ragione vi pone subito i freni. E volete proprio spalancare queste porte senza alcun controllo?

Bisognerà ammettere tuttavia delle eccezioni di ordine generale: ed ecco le eccezioni formulate con molta precisione di concetto dall'Ufficio centrale: « può tuttavia il Governo nei casi indicati dai n. 2 e 3 (sono gli stessi del progetto ministeriale) inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino, secondo le nostre leggi la perdita dello elettorato politico ».

Si ha qui l'enumerazione di una serie di casi, per i quali il Governo può, in via di veto, impedire il riacquisto della cittadinanza. Questa enumerazione, come tutte le enumerazioni delle leggi, è sempre alquanto pericolosa.

A nessuna questione, io credo, può dare luogo il secondo e il terzo caso: colui il quale abbia perduto la cittadinanza italiana per un certo tempo, e si sia così sottratto ai suoi massimi doveri, che sono quelli del servizio militare, non può senz'altro reclamare dalla madre patria che essa lo riprenda fra le sue braccia senza alcun controllo; e sta bene.

Lo stesso dicasi di colui, il quale nel tempo in cui non è stato cittadino italiano abbia commesso tali reati da disonorare il nome italiano: gl'impediremo di riacquistarlo. Ma questi due casi non erano certamente sufficienti, ed allora si è dovuto per necessità aggiungere il terzo caso, che voi avete sentito essere così formulato: « a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge ». È o no giusto introdurre questa eccezione? Io credo che quando la legge si sia messa nella via tracciata dall'Ufficio centrale, sia necessario introdurre anche questa eccezione, perchè altrimenti in molti casi voi permettereste ad un cittadino italiano, con una breve parentesi aperta nel suo stato civile di fare ciò che non gli sarebbe permesso mantenendo la cittadinanza italiana.

Ma tra i casi di frode alla legge ve ne è uno notissimo, che ogni volta che si annuncia in Parlamento dà luogo ad immense discussioni, uno che si ricollega ad una questione che è diventata di ordine politico (questo significa in generale, sulla quale non si ragiona più). Parlo della questione del divorzio. Tutti sanno che il caso più noto di frode alla legge, nella mutazione di cittadinanza, è quello di colui il quale, non potendo divorziare mantenendosi cittadino italiano, acquista la cittadinanza straniera per poter, come straniero, divorziare, poi riacquistando la cittadinanza italiana, diventa cittadino italiano divorziato.

È evidente che, sotto questo aspetto, l'articolo di legge diventa uno scoglio parlamentare tale da mettere in pericolo l'approvazione di tutta la legge.

Io domando, se valeva la pena di staccarsi dal facile e semplice sistema del primo progetto, per mettersi in una via così piena di fossi e di burroni, come è questa del progetto dell'Ufficio centrale. È l'apparenza liberale quella che finisce col contravvenire alla libertà. Molto meglio mantenere la libertà in sostanza; per l'apparenza basteranno gli oratori, che dichiarino che veramente è più liberale quel sistema che può parere, a chi non spinge lo sguardo a fondo, meno liberale! Del resto non so perchè in Italia quando si dice Governo, sembra che si dica cosa illiberale; il Governo è la cosa più liberale che esista in Italia, perchè, quando il Governo non fosse liberale, state certi che non lo sarebbe neppure il Parlamento.

Io penso che per questa parte sarebbe più prudente tornare al sistema del progetto ministeriale; ed anche per un altro ordine di ragioni. Io mi permetterò di proporre al Senato, anche per alcuni altri articoli, qualche volta in modificazione del primitivo progetto, qualche emendamento per cui si diano al Governo alcune late facultà.

Io credo che sia buona opera politica attribuire al Governo parecchie facultà nella legge relativa alla cittadinanza; perchè una cosa è fuori dubbio, e io l'ho potuta constatare quasi direi in via sperimentale (avendo presieduto per due volte la sezione del Congresso degli italiani all'estero, che ha trattato questa materia): nei rapporti coi diversi Stati, verso i quali si dirigono le correnti della nostra emi-

grazione, le quistioni di cittadinanza si presentano sotto diversi aspetti, sicchè non si può dare ad esse un'unica soluzione conveniente a tutti i casi.

È pertanto necessario integrare la legge generale sulla cittadinanza con una serie di convenzioni più o meno ampio coi diversi Stati, si da dare ad alcune quistioni una soluzione varia secondo le convenienze diverse. Ora, per poter affrontare le trattative con uno Stato straniero, bisogna avere qualche cosa da cedere, bisogna avere in mano qualche potere su cui transigere; ed è bene perciò che siano dalla legge attribuiti al Governo questi poteri, di cui egli potrà far uso colla prudenza che dobbiamo in esso presumere e riconoscere, nelle trattative cogli Stati stranieri.

Il collega Fiore, relativamente alla opzione fra due cittadinanze, della quale si parla in molti di questi articoli, ritiene che il momento migliore non sia quello della maggiore età, (sistema seguito dal progetto), ma sia quello invece del compimento del ventesimo anno, a causa del servizio militare.

L'argomento è molto importante e merita la nostra attenzione. Io credo che, tirate le somme, convenga mantenere il sistema del progetto di legge, sistema ammesso anche dall'Ufficio centrale; prima di tutto perchè è il sistema tradizionale, e non bisogna allontanarsi da una tradizione, se non quando ne sia dimostrata la necessità; in secondo luogo, perchè l'atto di scegliere una cittadinanza fra le due che dalla legge sono proposte, è un atto di così decisiva importanza per tutta la vita dell'uomo, che sarebbe strano che la legge l'ammettesse in colui che essa non ritiene ancora sufficientemente capace, perchè lo considera ancora minorenni; in terzo luogo, perchè è principio generale di questa materia che il minorenni abbia di regola la cittadinanza del padre per la unità del gruppo familiare che s'impone. Ora sarebbe strano di rompere questa unità ad un determinato giorno, prima che la legge stessa dichiarasse maggiorenne il figliuolo.

Finalmente la opzione, data al momento in cui il giovane deve presentarsi al servizio militare, se da una parte si presenta molto ragionevole, dall'altra parte è assai pericolosa; perchè si richiederebbe in un momento in cui la spinta psicologica sarebbe contraria alla cit-

tadinanza di quello Stato che chiama il giovane sotto le armi, onde può avvenire che il giovane, in quel momento, preferisca la cittadinanza di quello Stato che non lo chiama al servizio militare. Non conviene in questa materia introdurre tale elemento perturbatore.

Piuttosto è da vedere (ma non ne è il luogo in questa legge) se in una futura riforma del Codice nostro (cosa che s'impone: bisogna mettersi bene in testa che noi dobbiamo riformare il Codice civile) non convenga portare a venti anni la maggiore età, modificazione che io credo sarebbe utilissima.

La Svizzera, nostra vicina settentrionale, che non ha popolazione più precoce di noi, riconosce la maggiore età al compimento del ventesimo anno. Il ventunesimo anno non ha per sé che un'antichissima tradizione fondata sulla mistica forza del numero 7. È l'antica infanzia romana dei sette anni, che raddoppiata dava i quattordici anni per la pubertà, e con altri sette ci portava ai ventun'anni.

Questa forza dei numeri non è tale da dover essere in eterno rispettata. Appunto perchè la nostra legge chiama sotto le armi i giovani a 20 anni, io credo che sarebbe utilissimo portare al compimento del 20° anno la maggiore età. Quando questa riforma sia fatta, si introdurrà naturalmente anche nella legge sulla cittadinanza lo stesso termine di venti anni, contentando così in quel che vi è di giusto, la proposta del collega Fiore.

Vi è un altro punto gravissimo della legge: la rinuncia alla cittadinanza.

Il collega senatore Fiore ed anche gli altri oratori che hanno parlato di questo argomento, conformemente alle proposte dell'Ufficio centrale, ritengono che sia utile mantenere nella rinuncia della cittadinanza quella amplissima libertà che il nostro Codice civile conferisce al cittadino italiano. L'Italiano può, dichiarando di rinunciare alla sua cittadinanza, svestire il carattere di italiano e farsi straniero. Questo fu considerato come uno degli effetti essenziali della libertà individuale. Si discusse a lungo di questo argomento nella Commissione coordinatrice del Codice civile e la solenne autorità del Mancini fece prevalere il concetto, che è sancito dal nostro Codice civile, di questa immensa libertà di spogliarsi della cittadinanza italiana.

Il collega Fiore, non contento ancora di ciò, vi proponeva poc' anzi di ammettere che questa rinuncia potesse farsi, non solo espressamente, come il Codice civile ammette, ma anche tacitamente; il che io non intendo bene, per dire la verità, perchè bisogna pur conoscere in quale momento uno cessa di essere cittadino italiano; una rinuncia tacita, desunta da un prolungato modo di comportarsi non determina alcun momento di mutazione.

Ma io richiamo l'attenzione del Senato sulla divergenza, che su questo punto è profonda, tra lo antico progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale.

Io, coscientemente, scostandomi dalla tradizione e dal diritto vigente, non ammetteva più la libertà sconfinata di abbandonare la cittadinanza italiana, con una semplice dichiarazione, o richiedeva che colui, il quale rinuncia alla cittadinanza, portasse la sua residenza all'estero: non ammetteva che un individuo, continuando a rimanere fra noi, a godere delle nostre libertà, ad essere tutelato dalle nostre leggi, si spogliasse della cittadinanza, così, per un mero atto di volontà. Non mi pare che questa sia vera libertà, questo è capriccio. Chi non vuole più stare con noi, se ne vada; questa è libertà; esca dai nostri confini e perderà, se vorrà, la cittadinanza italiana!

Io richiedeva perciò nel progetto ministeriale, che alla dichiarazione fosse accompagnato il fatto del mutamento di residenza, e penso ancora che convenga essere per questa parte più severi che non sia il diritto presente. Ma proporrei io stesso un emendamento al progetto primitivo in questo senso, che colui il quale rinuncia alla cittadinanza italiana, la perda, se porti la sua residenza fuori del Regno, o se, rimanendo nel Regno, ne abbia il permesso dal Governo. È questo uno dei casi, in cui attribuirei al Governo una facoltà; perchè si possono dare circostanze, per le quali il restare nel Regno apparisca ragionevole; ma deve il nostro Governo apprezzarlo e permetterlo.

Badi il Senato che la cosa non ha soltanto un'importanza teorica o una sporadica e accidentale importanza pratica; potrebbe, in un giorno, che spero non sia vicino (ma bisogna fare le leggi, prevedendo), potrebbe la sconfinata libertà riconosciuta dal progetto dell'Uf-

ficio centrale, divenire pericolosa, politicamente, all'Italia.

Noi abbiamo nei nostri confini numerose popolazioni che parlano lingue che non sono l'italiano, sulle quali gli Stati ormai costituiti o che si vengono costituendo nelle loro originarie nazioni, esercitano naturalmente grande forza d'attrazione. Ora io non vorrei che in un momento qualunque, che potrebbe essere un pessimo momento, intere popolazioni, giovandosi della legge sulla cittadinanza, dichiarassero di non essere italiane e dovessimo noi continuare ad avere nel nostro Stato popolazioni rinneganti la cittadinanza italiana, ma occupanti il nostro territorio e godenti la nostra protezione.

Ammettendo la necessità del tramutamento di residenza o del permesso del Governo, ogni pericolo di questa natura sarebbe anche tolto di mezzo. Perciò io credo che con questa semplice aggiunta: «o mantenendo la residenza nel Regno, ne ottenga il permesso dal Governo», si risponderebbe anche a tutte quelle esigenze che l'Ufficio centrale ha messo innanzi per proporre il suo emendamento.

È argomento, come vede il Senato, di somma gravità, e su cui desidererei che si fermasse la nostra attenzione.

Il collega Fiore ha parlato anche della condizione della donna maritata e dei minori nel caso che il marito o padre muti la cittadinanza. Per questa parte tanto il progetto ministeriale quanto quello dell'Ufficio centrale si sono attenuti ai principi vigenti nella nostra legislazione, ed io non vedo alcuna ragione per abbandonarli. È un canone riconosciuto in generale in quasi tutte le legislazioni, che la famiglia, costituita da colui che esercita la patria potestà ed ai figli soggetti a questa potestà, debba essere, per quanto si può, governata dalla medesima legge. Se i figli appartengono ad una cittadinanza diversa dal padre si generano nel seno di una famiglia una quantità di conflitti giuridici, che certamente non giovano al retto andamento della famiglia stessa.

Ma vi è qualche pericolo, accennato dal collega Fiore. Inconvenienti in questa materia ne troverete in qualunque sistema: bisogna scegliere quel sistema che ne ha meno, e soprattutto che non li crea di regola. Col sistema propugnato dal collega Fiore si eviterebbero

forso gl'inconvenienti di qualche caso eccezionale, ma si creerebbe uno stato normale di conflitto. Ora io domando se questa sia opera di buon medico.

Io ritengo che convenga attenerci per questa parte, senz'altro, ai principi tradizionali, i quali, salvo il caso pratico su cui il collega Fiore ha dovuto dare un parere fra gl'innumerabili che nella sua vita giuridica gli sono stati richiesti, non hanno mai dato luogo a forti inconvenienti.

Il collega Chironi, oltre a quell'attacco formale a cui ho già risposto, ne muoveva altri due, in fondo ricollegati al medesimo concetto. Egli domandava all'Ufficio centrale, ma avrebbe potuto domandare anche a me: Perché avete abbandonato il sistema della presunta cittadinanza, che è ammessa dal Codice civile?

On. Chironi, abbiamo abbandonato la parola e non mi pare che la parola sia tanto bella da dovere piangere sulla sua morte. Che cosa era questa presunta cittadinanza? Era forse essa una cosa seria? Era veramente una presunzione? Era una cittadinanza determinata per legge fino a che non avveniva un fatto, che mutava lo stato di questa cittadinanza. ▸

Ora, noi non abbiamo fatto altro che togliere di mezzo questa falsa figura giuridica della presunzione, dicendo che in quel periodo di tempo, al quale si riferiva lo stato di presunta cittadinanza, esiste una vera cittadinanza e che poi eventualmente la cittadinanza si muta.

La morte di questo fantoccio teorico della presunzione della cittadinanza non deve farci spargere assolutamente nessuna lagrima. Noi siamo tornati alla realtà della parola, corrispondente alla realtà dei fatti.

Il collega Chironi criticava, anche sotto questo aspetto, l'articolo 7.

L'art. 7 è quello relativo all'argomento di cui ho già fatto cenno, cioè alla cittadinanza dei figli degli italiani nati all'estero, in paese che attribuisce la propria cittadinanza a coloro che nascono sul suo territorio. È questo uno dei problemi più delicati, e sui quali è bene che l'attenzione giuridica e politica del Parlamento si fermi.

Di questa questione si sono a lungo occupati i due Congressi degli italiani all'estero, perchè è questione che colpisce i più vitali sentimenti ed interessi dei nostri emigrati. Io

posso fare testimonianza abbastanza attendibile, perchè ero presidente di questi Congressi, dei desideri espressi dai nostri lontani fratelli per mezzo delle loro delegazioni. I desideri sono diversi, secondo la diversità degli Stati, dove risiedono questi nostri emigrati.

Una grandissima parte degli emigrati negli Stati del Sud America, domandano, e in un modo abbastanza risoluto ed energico, che sia dichiarato nella nostra legge ciò che io dichiarava nel progetto ministeriale; anzi essi andrebbero anche più in là, e vorrebbero che i figli degli italiani nati in quei paesi fossero dichiarati subito cittadini del luogo, fino dalla nascita. Il progetto ministeriale invece stabiliva, per quel principio dell'unità familiare, di cui ho dianzi parlato e che deve passare innanzi ad ogni altro riguardo, che durante la minore età i figli avessero la stessa cittadinanza del padre; ma che, giunti alla maggiore età, risiedendo in quel paese, fossero considerati stranieri a meno che non dichiarassero di voler continuare ad essere cittadini italiani.

L'Ufficio centrale ha invertito qui la disposizione, ammettendo che durante la minore età i figli avessero la cittadinanza del padre, ma facendo loro conservare la cittadinanza italiana anche se maggiorenni, a meno che ad essa non rinunziassero. La opzione sarebbe richiesta per mutare la cittadinanza. Ora la maggior parte dei rappresentanti dei nostri emigrati negli Stati del Sud America sono per il progetto ministeriale, cioè desiderano che i figli siano dichiarati stranieri a meno che non optino per la cittadinanza italiana. Altri, venuti da altri Stati, ritengono preferibile il sistema dell'Ufficio centrale.

Che cosa fare, dati questi fatti, di cui nessuno può dubitare, dopo avere assistito alle interessanti discussioni avvenute nei Congressi e alle testimonianze dei delegati?

Io credo che anche per questa parte gioverebbe dare qualche facoltà al Governo. È uno dei punti da me preannunziati: non sarebbe male che il Governo potesse determinare, secondo le località, l'applicazione dell'uno o dell'altro modo di conservare la cittadinanza italiana. Non avrei qui pronta la formula; ma credo che il concetto potrebbe utilmente essere questo; sicchè tra i due progetti contrari si farebbe la pace, ammettendo alternativamente

l'uno o l'altro sistema, secondo che sarebbe determinato dal Governo.

La cosa merita molta considerazione ed io pregherei anche il Governo di volerci pensare, per formulare un emendamento in questo senso.

Ho così terminato di annoiare il Senato; termino però non con una perorazione che vi renda, onorevoli colleghi, a me favorevoli, ma con una minaccia; vi minaccio di riprendere la parola sopra molti articoli, perchè credo che, accettando in massima parte gli emendamenti dell'Ufficio centrale converrà pure introdurre in più d'un articolo emendamenti, tornando qualche volta al vecchio testo e il più delle volte fermandoci al testo nuovo, ma apportandovi alcune lievi modificazioni. Allora avrò occasione di parlare di argomenti pure importantissimi, sui quali non posso intrattenere ora il Senato. (*Approvazioni vicissime - Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

Presentazione di disegni di legge

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1011-912 ».

A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, anche esso approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Blaserina, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Bruno.

Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di San Giuliano.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fiocca, Fiore, Franchetti, Frascara.

Gabba, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Civita, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Morra.

Paganini, Pagano, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci, Riolo.

Sacchetti, Salvarezza, Sandrelli, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj.

Seguito della discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevoli colleghi! Ho domandato la parola per una breve dichiarazione. M'interessa che il Senato non resti sotto l'impressione delle affermazioni del mio egregio collega ed amico Scialoja, il quale facendo delle osservazioni sul mio discorso, ha voluto affermare che di fronte alla legislazione nostra deve essere reputato mutato sostanzialmente il contenuto della cittadinanza, in quanto essa regola il godimento

e l'esercizio dei diritti che a ciascuno appartengono. Certamente, se noi paragoniamo il contenuto della cittadinanza nei suoi rapporti col diritto civile italiano, al contenuto della cittadinanza nei suoi rapporti col diritto romano, il contenuto è sostanzialmente mutato, perchè è sostanzialmente mutato il carattere della cittadinanza come base fondamentale pel godimento e l'esercizio dei diritti civili.

Di fronte al diritto romano, la *civitas* era il fondamento dei diritti civili. Essi infatti non potevano essere goduti tranne che da coloro che erano cittadini romani o da coloro dei popoli aggregati all'Impero, ai quali in diversa misura erano concessi dall'Imperatore. Fu soltanto dopo Giustiniano, che dichiarò cittadini tutti i liberi abitanti dell'Impero, che la *civitas* non fu più il fondamento dello *status*. Di fronte ai codici moderni, i diritti civili non si considerano come una concessione dell'Imperatore; e sotto questo rispetto deve reputarsi mutato sostanzialmente il contenuto della cittadinanza. Ma noti bene il mio amico e collega onorevole Scialoja, e gli onorevoli colleghi, ai quali rivolgo modestamente la mia parola, notino attentamente, che di fronte al Diritto civile italiano, il contenuto della cittadinanza è perfettamente sostanziale per quel che concerne la determinazione dei diritti spettanti a ciascuno. Non basta l'affermare che in forza dell'articolo 3 il legislatore ha concesso allo straniero il godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini: niente affatto. Niente affatto, lo ripeto formalmente, senza timore di essere contraddetto; e per spiegar meglio il mio concetto dirò che l'art. 3 non va letto senza metterlo in confronto con l'articolo 6 delle *Disposizioni generali*.

Nell'articolo 6 il legislatore ha determinato quale è la legge da cui dipendono i diritti civili o privati di ciascuno, quelli cioè che trovano il loro fondamento nella legge civile di ciascun paese, che li dichiara, li governa, ne tutela l'esercizio. Il patrio legislatore ha detto che questa legge è la legge nazionale. In conseguenza di che l'inglese (mi spiegherò con esempi per essere più chiaro) in forza dell'articolo 3 può pretendere forse di adottare in Italia? Niente affatto, non lo può perchè la legge inglese non permette l'adozione. Può forse pretendere di legittimare colla celebra-

zione del matrimonio il figlio nato prima del matrimonio e da lui riconosciuto; così come l'italiano lo legittima in forza della disposizione della nostra legge?

Niente affatto, perchè la legge inglese non ammette stato di legittimità fuori del matrimonio. La moglie francese superstite può forse pretendere di avere diritto all'eredità sui beni di suo marito premorto, non ostante che la successione siasi aperta in Italia e che quivi si trovi una parte dei beni ereditari, fondandosi sul motivo che è attribuito tale diritto alla moglie italiana? Niente affatto. Il figlio naturale francese ha forse gli stessi diritti del figlio naturale italiano? Niente affatto. I diritti concreti che sono attribuiti in forza dello stato e della condizione civile della persona dal Codice civile italiano dipendono dalla sua cittadinanza. Soltanto il cittadino italiano può godere di codesti diritti, essendochè essi devono essere attribuiti a norma della legge nazionale di ciascuno.

Il francese può egualmente godere in massima i suoi diritti civili, senza bisogno di particolare concessione, senza condizione di reciprocità. Ma quali sono i diritti civili, dei quali il francese può reclamare il godimento in Italia? In concreto, essi sono quelli a lui attribuiti dalla legge francese. E l'inglese? Egli non può reclamare che i diritti a lui attribuiti dalla legge inglese. La parità di condizione giuridica fra cittadini e stranieri sta in questo: che mentre prima la cittadinanza era il fondamento per godere i diritti, oggi la cittadinanza e l'estraneità non stabiliscono differenza di condizione giuridica fra il cittadino e lo straniero, rispetto al godimento dei diritti civili.

Però il cittadino gode i diritti che sono a lui attribuiti dal Codice civile italiano, l'inglese quelli attribuiti dalla legge inglese, il francese quelli a lui attribuiti dalla legge francese, e via dicendo. Evvi parità di condizione giuridica nel senso che l'estraneità non è una ragione per limitare il godimento dei diritti civili a ciascuno spettanti; ma è la cittadinanza di ciascuno che deve determinare quali siano codesti diritti. Laonde siccome essi non sono effettivamente che quelli attribuiti dalla sua legge nazionale, così viene chiaro dunque per quello che concerne il contenuto della cittadinanza, che è essa che in concreto determina

quali siano i diritti appartenenti a ciascuno. Come s'intende dunque affermare che, in forza dell'art. 3 del Codice civile, è venuto a mancare il contenuto della cittadinanza? In sostanza, per finirla, l'art. 3, mirando a far salvo il godimento dei diritti civili, spettanti a ciascuno ha statuito che tale godimento in massima deve essere attribuito sia al cittadino, sia allo straniero.

Questo ho voluto dire, non per iniziare una polemica in seno a questo rispettabile Consesso, con lo egregio mio collega ed amico Scialoja; - la polemica si può fare con scritti, che si possono pubblicare negli archivi giuridici -; ma perchè, a proposito dell'esatto significato della disposizione dell'art. 3 del vigente codice civile, il Senato non rimanesse sotto l'impressione delle eloquenti parole del mio collega, ed appunto a lui mi sono avvicinato per ascoltarlo religiosamente.

Ed altresì, per chiarire il mio concetto, devo dichiarare all'illustre Consesso che, quando ho detto che col domicilio prolungato all'estero si potesse ammettere una tacita rinuncia della cittadinanza originaria, non ho inteso dire che si potesse ammettere una tacita rinuncia per presunzione; anzi ho detto che fosse fissato il termine, per esempio, di 10 anni o più e fossero determinate le circostanze che potrebbero cagionare la perdita della cittadinanza. Si potrebbe pure aggiungere, che la riserva che fosse fatta da un italiano di voler mantenere salva la sua cittadinanza originaria, dovrebbe ritenersi sufficiente per escludere qual si sia presunzione in contrario. Ho inteso soltanto di escludere la cittadinanza perdurante a tempo indefinito per successive generazioni, per la sola circostanza che il capo della famiglia era italiano. Ho voluto richiamare l'Ufficio centrale ad esaminare se il domicilio civile stabilito in paese straniero, e il fatto di avere rotti tutti i rapporti colla madre patria, per un numero considerevole di anni, in certe circostanze bene fissate ed accuratamente determinate dal legislatore, potessero equivalere ad una rinuncia tacita della cittadinanza originaria, senza bisogno della rinuncia espressa. Questo ho voluto soltanto dichiarare e non entro in altri particolari che dovrebbero essere precisati, vagliati, e fissati nella discussione dell'emendamento.

Sono lieto altresì di dichiarare che mi associo

volentieri alla mozione fatta dal collega Chironi. A me pare che quello che ha notato l'illustre collega Scialoja, che cioè la Corte di cassazione di Roma ha falsato l'applicazione della legge, appunto perchè non tenne presente certe disposizioni, mi pare che sia una ragione decisiva per sostituire al titolo primo la legge che presenta il Governo e per prevenire l'inconveniente che coloro che vogliono avere precisamente ciò che è richiesto per essere reputati cittadini o stranieri non potessero essere indotti a sbagliare. Si abroghi il titolo primo del Codice civile, si sostituisca al titolo primo la legge speciale per non mettere i magistrati stessi nella difficoltà di discutere se debbono applicare il Codice civile o gli articoli della legge.

La legge sulla cittadinanza è di per se stessa una legge speciale. Tutti sanno che quando si trattò di pubblicare il Codice civile, si discusse, se la legge sulla cittadinanza dovesse fare parte del Codice civile o dovesse essere pubblicata separatamente. Fu inclusa nel Codice civile, perchè essendo una legge fondamentale, sarebbe stato meglio metterla come *avant-propos* al Codice civile, essendo che la cittadinanza stabilisce la legge determinatrice dello stato e della condizione delle persone.

Riconosco la necessità di modificare le disposizioni del Codice civile, e lo reputo massimamente utile, ma allora perchè mettere il Codice civile da una parte cogli antichi dettami, ed una legge speciale dall'altra? Si abroghi il primo titolo del Codice civile...

SCIALOJA. È quello che io propongo.

FIORE, ... e si dica che al primo titolo rimane surrogata la nuova legge e si riuniscano tutte le disposizioni relative alla cittadinanza in un testo unico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro.

Presentazione di una relazione.

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Conca Casale in comune di Pozzilli (provincia di Campobasso).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Barracco Roberto della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	102
Favorevoli	95
Contrari	7

Il Senato approva.

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido:

Senatori votanti	102
Favorevoli	94
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 595);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili nelle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Modificazioni al ruolo organico del corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari (N. 552).

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1911 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.